


associazione nazionale donne geometra

www.donnegeometra.it



N.042010



professione geometra & news



VITA DI CATEGORIA

PG 4

- i geometri a sydney congresso internazionale fig
- consiglio nazionale geometri: firmata la convenzione per i geometri che svolgono attività fiscale
- cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti emissione e scadenze contributi minimi 2010
- convenzione banca popolare di sondrio per l'erogazione dei prestiti agli iscritti
- dal consiglio nazionale geometri e geometri laureati - decreto 26 luglio 2007
- geosport : settimana dello sport 2010 calcio, golf e ciclismo nella manifestazione che si svolgerà a grosseto dal 5 al 12 giugno
- convenzione tra il collegio dei geometri di monza e brianza e l'università di milano bicocca: ottima opportunità per giovani geometri

NEWS & PROFESSIONE

PG 8

- servizi professionali, al via da maggio le regole europee
- impianti fotovoltaici: no al parere di conformità se non si modifica il rischio incendio
- guida tecnica su: requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili vigili del fuoco circolare 5643 del 31/03/2010
- stress lavoro-correlato: le linee guida per valutarlo
- sicurezza degli impianti elettrici guida operativa predisposta da itaca
- disponibile il testo unico della sicurezza aggiornato ad aprile 2010 e commentato dal ministero del lavoro
- dpi: obblighi per datori di lavoro e lavoratori: le indicazioni del ministero del lavoro
- sicurezza in condominio, dal ministero del lavoro tutti i chiarimenti
- in gazzetta ufficiale l'elenco aggiornato delle norme europee e delle norme uni sui prodotti da costruzione
- appalto, responsabilità solidale e durc: i chiarimenti del ministero del lavoro
- agevolazioni fiscali per i trasferimenti di immobili in attuazione di piani urbanistici
- l'eliminazione delle barriere architettoniche in condominio. la legge n. 13 del 1989. le semplificazioni amministrative e condominiali
- linee guida per la progettazione interventi di rinforzo
- efficienza energetica negli usi finali
- ascensori: annullato l'obbligo dei controlli straordinari il tar del lazio giudica il dm illegittimo
- esecuzione di lavori pubblici in concessione
- in vigore dal 27 aprile 2010 le modifiche al codice degli appalti
- gratis il libro "progetto di fondazioni"

AMBIENTE & RISPARMIO ENERGETICO

PG 16

- on line la 5ª edizione della guida del conto energia del gse
- i nuovi pannelli solari che si collegano direttamente alla rete domestica

- arriva in italia la certificazione leed
- trasmittanza termica dei vetri: da luglio nuovi limiti
- presentato lo stato dell'ambiente secondo l'annuario ispra 2009
- il bamboo come legno strutturale

FISCO & PROFESSIONE

PG 19

- accertamenti sulle compravendite immobiliari- agenzia delle entrate, circolare n. 18/e del 14 aprile 2010
- studenti promossi dal fisco nel 730: dal nido al master, ecco gli sconti
- teleriscaldamento con sconto iva soltanto se l'uso è domestico - agenzia delle entrate, risoluzione n. 28/e del 01/04/2010
- dall'agenzia delle entrate una circolare con tutti i chiarimenti sulle agevolazioni irpef - agenzia delle entrate, circolare n. 21/e del 23 aprile 2010
- fisco: fondamentale invitare contribuente al contraddittorio in caso di accertamenti da studi di settore - agenzia delle entrate, circolare n. 19/e del 14 aprile 2010
- acquisto immobili "eco": ecco i requisiti per gli incentivi
- istat - indice prezzi al consumo marzo 2010

SENTENZE

PG 25

NEWS DI INTERESSE

PG 32

- euro leaf: un nuovo logo per identificare i prodotti biologici in europa
- sarà l'anno senza estate?
- agcom: misure minime di indennizzo nel caso di disservizi delle compagnie telefoniche
- premio amico della famiglia 2009", bando di partecipazione in gazzetta

MOSTRE & CONCORSI & CORSI

PG 35

- edilizia esistente e riqualificazione
- fiera della sostenibilità buone pratiche di sviluppo sociale
- carraramarmotec 2010

NEWS & NEWS curiosità, viaggi, salute

PG 37

APPROFONDIMENTO

PG 40

FOTOVOLTAICO: UNA RISORSA PER LE IMPRESE





Care lettrici, cari lettori,

con la guida di **Fausto Savoldi** al vertice della Categoria dei Geometri Liberi Professionisti, è iniziata l'era della sfida e della riscossa.

La modernizzazione del Geometra, competenze, riforma del sistema ordinistico, formazione continua e obbligatoria sono state affidate alle sue mani in un momento dove le riforme istituzionali, la vulnerabilità dell'economia, l'attuazione delle direttive europee relative ai servizi nel mercato interno, stringono i fianchi anche ai leader più attenti.

Tutto si muove tra confini delicati e pericolosi, dove ogni mossa o strategia, può compromettere o salvaguardare il futuro di 100mila geometri.

Una *mission* storica, che stabilirà le nuove regole per una professione consapevole di non aver mai avuto "corsie preferenziali".

Questo Presidente riesce a mettere in campo la cultura del confronto e del dialogo; stimola le cellule periferiche ad interagire, creando una voce comune attraverso la partecipazione civile e la democrazia del confronto.

Nessun sistema di comunicazione è censurato o aborrito, la Categoria è sbarcata sulla piattaforma virtuale e anche lì si arricchisce di opinioni.

Tutti si sentono coinvolti nel difendere l'eredità e la cultura professionale; è un manager cosmopolita, che vuole trarre le conclusioni della storia degli ultimi venti anni, forte dell'idea che la Categoria abbia bisogno di lui, e lui di tutti i dirigenti, nessuno escluso.

E' stata la politica che ha attivato durante gli anni vissuti al comando della Cassa di Previdenza, riconfermata in questo ruolo istituzionale; tutti i delegati che hanno lavorato al suo fianco ricordano la capacità di coinvolgimento che intesseva con severità e umorismo nel poter raggiungere un risultato, che era sempre di tutti.

Nessun saggio consigliere estraniato, volentieri intelligenti integrati e stimati, una concertazione coinvolgente e produttiva da non invidiare nulla alle metodiche delle più grandi aziende.

Ed ora, in quello che potrebbe sembrare l'inverno più lungo dei geometri, la politica della sfida – fusa all'esperienza dimostrata, coinvolge ogni entità.

Interagire è animare soluzioni.

Le Associazioni, stanno diventando nel tempo ricchezza aggiunta, coinvolte nell'operatività interna; i Collegi le riconoscono e ne stanno diventando soci. La cultura della compattezza si estende a macchia d'olio.

Si cammina insieme, tutti disponibili al confronto sulle scelte future.

Nessuna questione è restata al tappeto, si è generato un movimento coordinato; una squadra che lavora, che discute, senza seguire personalismi e laddove c'è stato un piccolo fermento è stato diplomaticamente spento.

Il confronto è diretto verso i contenuti, nessuno ha in animo di spadroneggiare, c'è collegialità nelle scelte. Non è semplice tenere insieme più di 100 Collegi, ma ciascuno ha capito che il futuro si sta costruendo oggi e la strada è davvero dura.

E' l'uomo che per tenere insieme pensieri diversi fa ricorso ad un metodo socratico fondamentale: *quello delle definizioni*.


Quando non sembrano esserci verità e chiarezze, la strategia che attiva è quella di far riflettere sulle parole che si usano, cercando di precisarne i significati.

Tra l'altro molti illuminati suggeriscono tale metodo: *Salvatore Veca*, nel suo *dizionario minimo* pubblicato lo scorso anno, ha mirato alla ripresa di questo metodo socratico.

Ed ora l'appuntamento tanto atteso è quello dell'Assemblea dei Presidenti – che si terrà alla fine del mese di Maggio; consentirà ancora una volta di fondere intenti, strategie, metodi per garantirsi l'auspicata riforma, promessa dal Ministro della Giustizia, davanti ai vertici di 25 Ordini professionali lo scorso 15 Aprile.

Una Riforma – che dovrà assicurare un'alta qualità delle prestazioni rese da **Noi** professionisti, tariffe chiare e trasparenti che non siano un labirinto ma un rettilineo e, allo stesso tempo, assicurare la dignità e il prestigio che derivano dall'esperienza e dal *nostro* sapere.

Buona lettura !!!!!



I GEOMETRI A SYDNEY

Congresso Internazionale FIG

Anche quest'anno il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha partecipato al Congresso Internazionale FIG, che si è svolto a Sidney dall'11 al 16 aprile 2010; sono stati presenti tre giovani geometri professionisti iscritti all'Albo, oltre ai tre che hanno partecipato al precedente Congresso ad Eilat lo scorso maggio.

L'iniziativa è anche stata pensata in preparazione della FIG Working Week che si svolgerà in Italia nel 2012; manifestazione alla quale si vuole siano presenti almeno 9 giovani professionisti.

La scelta dei colleghi è stata effettuata dal Consiglio in base alle proposte che sono state presentate dai singoli Consigli provinciali e circondariali.

Per partecipare erano necessari i seguenti requisiti:

- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Età non superiore a 35 anni;
- Curriculum professionale in formato europeo.

I geometri che hanno raggiunto l'Australia sono stati :

Geom. Paola Ronzino – Collegio di Lecce

Geom. Andrea Massaro – Collegio di Roma

Geom. Alessandro Dalmasso – Collegio di Torino

Geom. Cromwell Manaloto – Collegio di Ascoli Piceno

Geom. Mara Morbin – Collegio di Vicenza

Geom. Mauro Catalano – Collegio di Bolzano



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI : FIRMATA LA CONVENZIONE PER I GEOMETRI CHE SVOLGONO ATTIVITA' FISCALE



Anche i geometri potranno finalmente svolgere attività di assistenza fiscale in modo regolamentato e autonomo. Grazie a una convenzione firmata con il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati CAF Contribuenti srl e Centro Servizi Confcontribuenti (CSC) tutti gli iscritti all'Albo dei geometri, operativamente attivi o intenzionati a fornire in un immediato futuro servizio di assistenza fiscale, avranno l'opportunità di diventare centro raccolta aderendo all'Associazione Confcontribuenti, così come previsto dal D.M. 31 maggio 1999 (art. 16, comma 4). Un passaggio vantaggioso per i professionisti che svolgono tra le attività previste dalla categoria anche quella di compilazione della dichiarazione dei redditi, così come riportato dal rigo D17 degli studi di settore, e una opportunità di lavoro sicuramente interessante per i giovani geometri alla ricerca di nuovi sbocchi professionali o di coloro che intendono ampliare la gamma dei servizi offerti. "Oltre ai vantaggi in termini di aggiornamento e formazione - afferma Mirco Mion, presidente del Centro Servizi Confcontribuenti - gli aderenti alla Convenzione avranno l'opportunità di utilizzare gratuitamente la nostra Soluzione Integrata CSC". Completamente sviluppato in ambiente Web, il software di Zucchetti Qweb (www.ilmiocaf.it) supporterà il professionista nella gestione quotidiana delle pratiche fiscali, consentendo di elaborare direttamente su Internet il modello 730. Il tutto in modo semplice e veloce, senza la necessità di far recapitare dal proprio cliente il modulo compilato per la richiesta del visto di conformità e con un'assoluta garanzia di continuità del servizio e sicurezza dei dati. La struttura organizzativa di rete alla base dell'applicativo metterà in relazione professionista e CSC creando un network di informazioni e di contatti, che rappresenterà un autentico valore aggiunto, consentendo ai nuovi centri di raccogliere le pratiche fiscali, ottenere il visto di conformità e consegnare al contribuente il relativo prospetto di liquidazione. In più il professionista potrà contare sul supporto qualificato del team CSC, che condividerà con i centri raccolta esperienze, conoscenze e competenze acquisite nel campo dei servizi di assistenza fiscale. Per ulteriori informazioni: www.cscgruppopiu.it. area "Soluzione Integrata CSC".

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CONVOCA GLI STATI GENERALI DEGLI ORDINI



Su convocazione del Ministro della Giustizia Angelino Alfano si è svolto presso la sede del Dicastero di via Arenula lo stato generale delle professioni. Il Ministro ha aperto i lavori illustrando l'intenzione del Governo di procedere ad una riforma all'interno di un quadro che avrà le sue direttrici fondamentali nella tutela del consumatore, nella salvaguardia della dignità dei professionisti, nella previsione di agevolazioni per i più giovani e nel rispetto della normativa europea. I passi fondamentali di tale riforma saranno l'approvazione di uno Statuto delle Professioni, contenente principi generali validi per tutti gli ordini e interventi di adeguamento delle regole delle singole professioni. La riforma mira a contemperare la tutela dei consumatori con quella dei professionisti in un modo più efficace e profondo rispetto a

quanto fatto nel recente passato, coniugando la garanzia della qualità della prestazione professionale con la equa commisurazione del compenso. Le questioni poste sul tavolo, oggetto dell'azione riformatrice, saranno la modifica della disciplina del tirocinio e dell'accesso agli albi, l'introduzione dell'aggiornamento professionale obbligatorio, maggiori garanzie di trasparenza ed efficienza della giustizia disciplinare, la disciplina della responsabilità dei professionisti, della pubblicità e del diritto all'informazione dei clienti, la semplificazione delle tariffe professionali e l'esercizio in forma associata delle professioni. Tutti i rappresentanti degli ordini intervenuti hanno manifestato la loro adesione all'intenzione riformatrice, evidenziando la necessità che gli ordini siano garanti della qualità del prodotto professionale divengano i primi tutori degli interessi dei consumatori. Per il Consiglio Nazionale dei Geometri erano presenti il Vicepresidente Francesco Mazzoccoli e il Consigliere Pierpaolo Bonfanti.



DAL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - DECRETO 26 LUGLIO 2007

Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attuazione da parte delle università dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e laurea magistrale).

Come noto l'accesso agli esami di abilitazione alla professione di geometra è consentito, oltre che con i percorsi previsti dalla Legge n.75/1985, anche con il conseguimento di una laurea, comprensiva di sei mesi di tirocinio, in classe 4, 7 ed 8 (art. 55 D.P.R.N. 328/2001).

Il decreto 16 marzo 2007 (determinazioni delle classi delle lauree universitarie), ha individuato le nuove classi di laurea, come previsto dall'art. 4 del D.M. 270/2004. Le università hanno quindi provveduto a modificare i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall'anno accademico 2008/2009 modifica che si completerà entro l'anno accademico 2009/2010. Dall'anno accademico 2010/2011 le classi di laurea di cui al D.M. 4 agosto 2000 sono soppresse.

A completamento della riforma didattica dei percorsi di studio del Decreto 26 luglio 2007 ha definito le linee guida per l'istituzione dei corsi universitari ed ha stabilito le corrispondenze con le classi relative al D.M. 509/1999 e quelle relative al D.M. 270/2004.

Per tanto le nuove classi di laurea utili per l'ammissione agli esami di abilitazione di cui in premessa, ai sensi del D.P.R. 328/2001 sono quelle indicate nella colonna a sinistra della tabella seguente:

CLASSI DI LAUREA D.M. 270/04	CLASSI DI LAUREA D.M. 509/99
L-7 Ingegneria civile e ambientale	8 Ingegneria civile e ambientale
L-17 Scienze dell'architettura	4 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale	7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia	4 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile

Si informa, inoltre, che un recente orientamento della Direzione Generale per gli orientamenti scolastici e per l'autonomia scolastica – Uff. V. del Ministero dell'Istruzione ha precisato che è possibile consentire la partecipazione agli esami di abilitazione di geometra a coloro che sono in possesso di una laurea, *anche specialistica*, in classe 4/S, 7/S e 8/S (ora modificate secondo la corrispondenza stabilita dal decreto sopra citato), partendo dal presupposto che il titolo di studio superiore è assorbente di quello inferiore. L'abilitazione all'esercizio professionale riconoscerà il titolo professionale di geometra laureato ma consentirà di esercitare le competenze stabilite dall'orientamento professionale di geometra approvato con R.D. 11.12.1929, n. 274 e s.m.i.

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI

Emissioni e scadenze contributi minimi 2010



Entro il mese di aprile saranno emessi dalla Cassa, tramite la Banca Popolare di Sondrio, i M.Av. per la riscossione dei contributi minimi obbligatori dovuti per l'anno 2010. Come di consueto i suddetti MAV saranno recapitati direttamente agli indirizzi degli iscritti, accompagnati da una lettera sulla quale, tra l'altro, saranno riassunti i dati anagrafici e contributivi allo scopo di verificarne la correttezza e renderne possibile la modifica, se errati, direttamente on line, tramite l'accesso all'Area Riservata. Qualora i M.Av. non dovessero pervenire in tempo utile, o fossero successivamente smarriti, dovrà essere contattata direttamente la Banca Popolare di Sondrio al **numero verde 800 24 84 64**.

Si riporta di seguito, un quadro riassuntivo delle scadenze e dei contributi da versare in relazione alla posizione iscrittiva rivestita al momento dell'emissione dei M.Av.

CONTRIBUTI MINIMI 2010

I M.Av. dei minimi, già precompilati, sono pagabili presso qualsiasi istituto di credito senza aggravio di costi alle scadenze del : 31 Maggio 2010 (I rata) - 31 Luglio 2010 (II rata)

E' possibile dilazionare il pagamento dei suddetti contributi fino al 15/12/2010 con l'aggravio dei soli interessi nella misura del 6% su base annua (che saranno riscossi con le future emissioni).

Il pagamento oltre tale data comporterà l'applicazione di sanzioni ed interessi, così come previsti dal Regolamento.

Ogni M.Av. contiene nella causale l'espressa indicazione degli importi dei contributi minimi dovuti per il 2010 (soggettivo ed integrativo) da versare in relazione alla posizione giuridica rivestita al momento dell'emissione e del contributo di maternità quantificato per il 2010 nella misura di €. 22,00 (che sarà riscosso interamente con la prima rata). I totali da versare in relazione alle posizioni iscrittive rivestite, sono i seguenti:

Iscritti obbligatori: €. 2.822,00 (contributo soggettivo minimo €. 2000,00 - contributo integrativo minimo €. 800,00 - contributo maternità €. 22,00);

Pensionati attivi: €. 1.492,00 (contributo soggettivo minimo €. 670,00 - contributo integrativo minimo €. 800,00 - contributo maternità €. 22,00);

Neodiplomati - primi 2 anni di iscrizione: €. 522,00 (contributo soggettivo minimo €. 500,00 - contributo maternità €.22,00);

Neodiplomati - ulteriori 3 anni di iscrizione: €. 1.022,00 (contributo soggettivo minimo €. 1.000,00 - contributo maternità €.22,00);

Praticanti: €. 522,00 (contributo soggettivo minimo €. 500,00 - contributo maternità €.22,00).

Nella prima rata, inoltre, saranno addebitati per i casi interessati:

il recupero degli interessi dovuti (nella misura del 6% annuo) in caso di versamento dei contributi minimi 2009 effettuato oltre le scadenze ordinarie del 31 maggio e del 31 luglio, ma entro il termine di dilazione fissato, eccezionalmente per il 2009, al 15 febbraio 2010;

il recupero della sanzione - nella misura minima del 2% e relativi interessi - in caso di versamento della contribuzione (minimi ed autoliquidazione) 2009 effettuato oltre il termine di dilazione del 15.2.2010 e fino al 17 marzo 2010 (trenta giorni dalla scadenza del pagamento).

CONVENZIONE BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER L'EROGAZIONE DEI PRESTITI AGLI ISCRITTI

Facendo seguito alla circolare del 14 ottobre 2009, prot. 81/sdg (che si allega in copia) La Cassa di Previdenza Geometri comunica che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di elevare da 35 a 60 anni di limite massimo di età per accedere alla richiesta di finanziamento di cui all'oggetto, ferme restando tutte le altre condizioni.

L'innalzamento del limite di età per richiedere il prestito è finalizzato a sostenere con finanziamenti agevolati la categoria degli iscritti nell'esercizio della professione, soprattutto in questo momento storico di congiuntura generale.

PER APPROFONDIRE [CLICCA QUI](#)

GEOSPORT : SETTIMANA DELLO SPORT 2010

Calcio, golf e ciclismo nella manifestazione che si svolgerà a Grosseto dal 5 al 12 giugno

Grosseto ospiterà i Campionati Italiani riservati ai Geometri. La manifestazione che partirà il prossimo 5 giugno e che durerà fino al 12, vedrà confluire nel capoluogo maremmano oltre 2000 persone, oltre ad accompagnatori e parenti, in rappresentanza dei collegi di tutta Italia, che si sfideranno nel torneo di calcio, nel golf, nel ciclismo e oltre a partecipare ad un motoraduno. La manifestazione partirà ufficialmente la sera del 5 giugno, con i sorteggi dei gironi di tutte le squadre iscritte al campionato italiano. Il programma degli eventi comprende:

Golf - inizio gara sabato 5 giugno - finale stesso giorno

Tennis - inizio gara lunedì 7 giugno - finale giovedì 10 o venerdì 11

Calcio - inizio gara domenica 6 giugno - finale sabato 12

Ciclismo - inizio gara domenica 6 giugno - finale la stessa mattina

Motoraduno - inizio gara sabato 12 giugno - finale stesso giorno.

PER SCARICARE IL PROGRAMMA COMPLETO [CLICCA QUI](#)



CONVENZIONE TRA IL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI MONZA E BRIANZA E L'UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA MONZA

Ottima opportunità per giovani geometri



L'Università di Milano Bicocca ha stipulato una convenzione con il Collegio dei Geometri della Provincia di Monza e Brianza affinché i neodiplomati geometri possano svolgere il loro periodo di tirocinio presso l'Ateneo. L'accordo, siglato il 19 aprile 2010 dal Rettore dell'Università di Milano-Bicocca Marcello Fontanesi e dal presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Monza e Brianza Cesare Domenico Galbiati, prevede l'inserimento di quattro tirocinanti ogni sei mesi presso l'Area Risorse Immobiliari e Strumentali dell'Ateneo (RIS). Molteplici e complesse le attività di cui si occupa l'Area: si va dall'edilizia universitaria, con l'ideazione, progettazione e manutenzione degli edifici e delle residenze del Campus Bicocca, alla logistica e al controllo dei grandi impianti che fanno funzionare centinaia di laboratori, aule e uffici. Il Campus Bicocca, a dodici anni dalla fondazione, per numeri ed estensione, è ormai una piccola città che si estende tra Milano, i comuni della

cintura a nord della città, Monza, dove ha sede il polo medico e la Brianza, con sedi a Desio e Lissone, oltre che a Bergamo, Lecco e Sondrio. Ventiquattro edifici (su una superficie di oltre 300 mila mq) che ospitano 200 aule, 226 laboratori di ricerca, 2 residenze per studenti fuori sede. Questa articolazione permetterà ai giovani geometri in tirocinio di entrare in contatto con i più diversi aspetti della professione. Saranno seguiti da un tutor abilitato alla professione e le mansioni alle quali saranno assegnati varieranno nel corso dello stage. La durata del praticantato è di sei mesi. La convenzione prevede un rimborso spese di 400 euro mensili e l'erogazione di buoni pasto commisurata ai giorni di effettiva presenza.

Come candidarsi : Le domande per lo svolgimento del tirocinio presso l'Università di Milano-Bicocca, devono essere presentate presso il Collegio dei Geometri di Monza e Brianza. Tutte le informazioni saranno presto messe a disposizione sulla pagina web del Collegio (<http://www.collegiogeometri.mb.it/>).



SERVIZI PROFESSIONALI, AL VIA DA MAGGIO LE REGOLE EUROPEE

Due mesi per l'iscrizione dei professionisti europei agli Ordini italiani; le norme di ingegneri e architetti saranno adeguate

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs n. 59 del 26 marzo 2010. Il nuovo decreto si applica a tutte le attività economiche, imprenditoriali o professionali, tra cui: i servizi alle imprese, i servizi di certificazione e di collaudo, di gestione delle strutture, i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, i servizi collegati con il settore immobiliare e l'edilizia, compresi i servizi degli architetti.

Le norme relative ai requisiti che è consentito richiedere per l'accesso e l'esercizio di attività di servizio (art. 12) e le norme sui regimi autorizzatori che possono essere istituiti (art. 14), fanno salve le disposizioni relative alle professioni regolamentate, come il Dlgs 206/2007 e le norme istitutive di ordini, Albi e Collegi.

Il nuovo decreto incide sulle comunicazioni commerciali delle prestazioni professionali: fatte salve le norme del decreto Bersani (DL 223/2006 convertito nella Legge 248/2006), i professionisti possono liberamente farsi pubblicità; eventuali limitazioni devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità. I codici deontologici devono recepire queste norme assicurando che le comunicazioni commerciali siano emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformità del diritto comunitario.

Per le professioni regolamentate può essere fissato l'obbligo di esercitare una determinata attività specifica o il divieto di esercitarla in associazione, solo se ciò è necessario a garantire il rispetto di regole deontologiche, o l'indipendenza e l'imparzialità del professionista.

I professionisti di un altro Stato UE potranno presentare al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente la domanda di iscrizione, corredata dei documenti che provano il possesso dei requisiti fissati dall'ordinamento professionale. Il procedimento dovrà concludersi entro due mesi altrimenti scatterà il silenzio-assenso. Per iscriversi sarà necessario, oltre al titolo professionale conseguito nel proprio Paese, il decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Dlgs 206/2007. L'iscrizione è consentita anche ad associazioni o società di uno Stato UE.

Per quanto riguarda le tariffe, la pubblicità e le società multidisciplinari, il nuovo decreto ribadisce l'applicabilità dell'articolo 2 del decreto Bersani (DL 223/2006 convertito nella Legge 248/2006).

Puntuali modifiche sono apportate agli ordinamenti di alcune professioni, tra cui: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, perito agrario, geologo, geometra, perito industriale.

Il Dlgs 59/2010 entra in vigore l'8 maggio prossimo.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: NO AL PARERE DI CONFORMITA' SE NON SI MODIFICA IL RISCHIO INCENDIO

Nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 5158 del 26 marzo 2010

La direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato, con una Nota del 26 marzo scorso, una guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici. Il lavoro redatto da un gruppo di esperti del settore elettrico e approvato dal C.C.T.S. (Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi) riguarda l'installazione di impianti nelle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco. Nel campo di applicazione si fa riferimento ad impianti fotovoltaici con tensione in corrente continua non superiore a 1500V. Nella Nota si precisa che la semplice installazione di un impianto fotovoltaico non richiede la presentazione di un nuovo parere di conformità qualora non modifichi il rischio incendio mentre in caso di modifica, valutata con aumento del rischio incendio ovvero di modifica delle misure di prevenzione e/o protezione occorrerà effettuare l'aggiornamento della valutazione del rischio, prevista dal D.M. 04 maggio 1998, e la conseguente presentazione di un nuovo parere di conformità.

PER SCARICARE LA NOTA [CLICCA QUI](#)

GUIDA TECNICA SU: REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE FACCIATE NEGLI EDIFICI CIVILI

Vigili del Fuoco Circolare 5643 del 31/03/2010

Dopo due anni di lavoro a cura del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione incendi il Dipartimento dei Vigili del Fuoco (Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica/Area Protezione Passiva) ha pubblicato la Guida Tecnica su: "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili".

La Guida, che si applica a edifici di altezza superiore a 12 metri, offre indicazioni di carattere volontario che "potranno essere prese a riferimento nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendio"

Si evidenzia come "la sicurezza antincendio delle facciate, specie per gli edifici di grande altezza per i quali si registrano le maggiori innovazioni tecnologiche per quanto attiene la progettazione e la realizzazione degli "involucri esterni", rappresenta un tema nuovo in Italia". Da qui la necessità di affrontare il tema con attenzione tenendo conto delle problematiche che gli elementi di involucro pongono per la sicurezza delle persone e dei beni in caso d'incendio.

PER SCARICARE LA GUIDA [CLICCA QUI](#)

STRESS LAVORO-CORRELATO: LE LINEE GUIDA PER VALUTARLO

Entro l'1 agosto le aziende dovranno essere in grado di "misurare" lo stress dei dipendenti mettendosi in regola con la normativa del "Testo unico 81" e dovranno provvedere con interventi per ridurre le cause. Lo "stress lavoro-correlato" è la situazione di tensione che si protrae nel tempo, riduce l'efficienza sul lavoro e porta a un cattivo stato di salute.

I datori di lavoro che non si adegueranno rischiano da un'ammenda da 5 a 15mila euro fino all'arresto da 4 a 8 mesi. Gli esperti dicono che lo "stress lavoro-correlato" può colpire chiunque, "a prescindere dalle dimensioni dell'azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto" ma "soggetti più esposti, per fattori di natura psicologica, siano quelli femminili con età compresa tra i 35 e i 44 anni".

Il Comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha emanato le linee guida in merito alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Il documento è stato elaborato da uno specifico gruppo di lavoro insediato il 16 dicembre 2009 a Roma, coordinato dalla Regione Lazio, a cui hanno partecipato Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto.

Il gruppo di lavoro ha provveduto ad analizzare le documentazioni già emanate dalle diverse Regioni; alla fine di quattro incontri, il 15 marzo si è giunti alla stesura definitiva, approvata il 25 marzo e presentata il 15 aprile alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

A questo punto - come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - sarà compito della Commissione predisporre le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato valide per tutto il territorio nazionale.

L'obbligo di valutazione, come indicato dall'art. 28 del Testo Unico di Sicurezza, entrerà comunque in vigore dal 1° agosto 2010, indipendentemente dalla redazione del nuovo documento di riferimento da parte della Commissione.

PER SCARICARE LE LINEE GUIDA [CLICCA QUI](#)



SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Guida operativa predisposta da Itaca con il contributo dei Consigli Nazionali di Ingegneri e periti Industriali.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha licenziato la «Guida Operativa per la Sicurezza degli Impianti Elettrici», predisposta dal Gruppo di Lavoro «Sicurezza Appalti» presso ITACA. Il manuale rappresenta un valido strumento dedicato agli impianti elettrici, sviluppato per le stazioni appaltanti e rivolto anche a tutti i soggetti interessati (progettisti, imprese e cittadini) per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita sui possibili pericoli derivanti dall'utilizzo di detti impianti, con riferimento al D.M. 37/2008. Nella sua attuale formulazione la Guida è articolata in tre sezioni (1. Norme Generali - 2. Cantieri - 3. Locali contenenti bagni o docce), rinviando a successive pubblicazioni la trattazione degli altri ambienti a maggior rischio (locali ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso d'incendio, ecc.). La Guida considera solo la parte di impianto utilizzatore in bassa tensione, costituito da tutti i componenti elettrici tra loro interconnessi, con caratteristiche coordinate, non alimentati tramite prese a spina e dagli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spina destinate unicamente alla loro alimentazione.

DISPONIBILE IL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA AGGIORNATO AD APRILE 2010 E COMMENTATO DAL MINISTERO DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile il testo aggiornato (aprile 2010) del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico della Sicurezza).

Il testo è coordinato con le modifiche apportate dall'art. 6 comma 9-ter della Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 ("mille proroghe"). Il testo, che riporta le sanzioni a margine di ciascun articolo, è stato redatto "ad uso degli ispettori" del lavoro. Il "testo coordinato" è inoltre corredato dalle note ufficiali pubblicate dal Ministero.

PER SCARICARE IL TESTO [CLICCA QUI](#)

DPI: OBBLIGHI PER DATORI DI LAVORO E LAVORATORI: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO



Quali sono gli obblighi cui datori di lavoro e lavoratori sono tenuti ad ottemperare in materia di Dispositivi di Protezione Individuali? Il Ministero del Lavoro risponde al quesito nell'apposita sezione (FAQ) del sito. La normativa vigente – risponde il ministero - pone degli obblighi in materia di uso dei DPI sia in capo al datore di lavoro che ai lavoratori. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti ricorrendo a misure tecniche di prevenzione, a mezzi di protezione collettiva, etc.: essi devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere utilizzati dall'utilizzatore secondo le sue necessità.

Il corretto uso dei DPI, nei casi in cui questo sia previsto, costituisce un obbligo per i lavoratori la cui violazione è sanzionata. PER CONSULTARE IL TESTO DELLA NOTA [CLICCA QUI](#)

SICUREZZA IN CONDOMINIO: DAL MINISTERO DEL LAVORO TUTTI I CHIARIMENTI

Il Ministero del Lavoro, nell'apposita sezione (FAQ) del sito, ha pubblicato le risposte ai quesiti sull'applicazione del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) nell'ambito del condominio.

Di seguito i quesiti che hanno avuto risposta dal Ministero:

Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio?

Per il condominio la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è prevista esclusivamente in presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati? (*Risposta a quesito del 19 aprile 2010*)

Per l'adempimento dell'obbligo di informazione (articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 9, è corretta l'effettuazione di una comunicazione scritta al lavoratore che contenga i requisiti previsti dall'articolo 36 ma non quelli previsti per il DVR negli artt. 28 e 29? (*Risposta a quesito del 19 aprile 2010*)

Nel caso in cui il condominio sia datore di lavoro (per la presenza di dipendenti ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore) e di contemporaneo "affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi" (di cui all'articolo 26) il condominio medesimo deve intendersi "datore di lavoro" anche nei confronti di tali imprese o lavoratori autonomi con applicazione dei conseguenti obblighi?

Ove il condominio, che sia "datore di lavoro" nei confronti di lavoratori ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi "lavori, servizi o forniture" a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ex articolo 26 del "Testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, potrà indifferentemente ottemperare all'obbligo di fornire "informazioni dettagliate" (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di "informarsi reciprocamente" (art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (in caso contrario)?

PER SCARICARE LA NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO [CLICCA QUI](#)

IN GAZZETTA UFFICIALE L'ELENCO AGGIORNATO DELLE NORME EUROPEE E DELLE NORME UNI SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2010 è stato pubblicato il Decreto 8 aprile 2010 del Ministero dello Sviluppo economico recante "Elenco riepilogativo di norme concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione". Il decreto in argomento riporta l'elenco riepilogativo delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee in materia di materiali da costruzione (oltre 400 prodotti), i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 309 del 18 dicembre 2009, ai sensi della citata direttiva 89/106/CEE. Per ogni norma il provvedimento riporta:

- il riferimento ed il titolo della norma europea
- il riferimento della norma sostituita
- la data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata
- la data di scadenza del periodo di coesistenza
- il riferimento della norma nazionale

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO [CLICCA QUI](#)

APPALTO, RESPONSABILITÀ SOLIDALE E DURC: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 3 del 2 aprile 2010 ha fornito alcune precisazioni sulla responsabilità solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore, prevista dal D.Lgs. 273/2006 e dal D.L. 223/2006.

Tale responsabilità - precisa il ministero - è relativa ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali e non può essere estesa a somme dovute ad altro titolo. Devono essere tuttavia considerate le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali o fiscali e le somme dovute a titolo di sanzioni civili. Il Ministero chiarisce, inoltre, che l'impresa solidalmente responsabile (ai sensi delle normative citate) con un'altra impresa, irregolare dal punto di vista contributivo e previdenziale, ha diritto al rilascio del DURC.

Il rapporto di solidarietà, infatti, non può inficiare il rapporto assicurativo e previdenziale che c'è tra l'impresa richiedente il Durc e gli istituti di riferimento per i propri dipendenti.

PER SCARICARE L'INTERPELLO [CLICCA QUI](#)

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I TRASFERIMENTI DI IMMOBILI IN ATTUAZIONE DI PIANI URBANISTICI

l'ANCE ha provveduto ad aggiornare la Guida alle agevolazioni fiscali per i trasferimenti di immobili nell'ambito di piani urbanistici.

In particolare, il *vademecum* contiene un'analisi dettagliata dei regimi fiscali agevolati applicabili per i trasferimenti di immobili diretti all'attuazione di:

piani urbanistici particolareggiati.

Con riferimento a tali trasferimenti di aree, nella Guida sono riportate le diverse disposizioni succedutesi nel corso degli anni. Infatti, dal 1° gennaio 2001 al 3 luglio 2006, per tutti i piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, sono state applicate l'imposta di registro pari all'1% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (art.33, comma 3, legge 388/2000, e successive modificazioni). Dal 1° gennaio 2008, invece, tale regime è stato abrogato e, dalla medesima data, per i soli piani di edilizia residenziale, è stata prevista l'applicazione delle imposte di registro ed ipo-catastali nella misura complessiva pari al 5% (art.1, commi 25-28, legge 244/2007);

piani di recupero. Per tali trasferimenti, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa, pari a 168 euro ciascuna (art.5 legge 168/1982);

piani di lottizzazione di iniziativa pubblica (art.20 legge 10/1977), piani di edilizia residenziale pubblica, piani per insediamenti produttivi (art.32, comma 2, D.P.R. 601/1973). Tali trasferimenti beneficiano dell'imposta di registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale. Infine, l'appendice alla guida contiene i riferimenti normativi relativi ai diversi regimi fiscali connessi ai citati trasferimenti di immobili, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, ed alcuni pronunciamenti giurisprudenziali di interesse. PER SCARICARE LA GUIDA [CLICCA QUI](#)

L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CONDOMINIO. LA LEGGE N. 13 DEL 1989. LE SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONDOMINIALI

Allo stato attuale della legislazione la progettazione di un edificio deve sempre prevedere la sua fruibilità da parte di qualunque soggetto.

Per gli stabili esistenti la situazione può essere differente. In pratica possono sussistere dei veri e propri ostacoli, delle barriere, che rendono difficile, se non impossibile, l'accesso.

Eliminare le barriere architettoniche, quindi, significa consentire a tutti gli individui, indipendentemente dalle loro difficoltà motorie, di poter accedere liberamente ad un fabbricato.

E' questo lo spirito con cui il legislatore, nel 1989, ha approvato la legge n. 13 recante, per l'appunto, " *Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*".

L'esempio classico è quello dell'edificio senza ascensore o dell'ingresso preceduto da scalini che impediscono ad una persona disabile di accedere allo stabile o di raggiungere il piano desiderato.

Nel caso del condominio la decisione di eliminare le barriere architettoniche, fino al 1989, era considerata come una vera e propria innovazione. Infatti, a livello tecnico giuridico con questo termine s'individuano le " *modifiche, le quali importino l'alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cass., 23 ottobre 1999, n. 11936; Casa., 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602)*" (così Cass. 26 maggio 2006 n. 12654). Si pensi, per tornare all'esempio di cui sopra, all'installazione di un ascensore o alla creazione di uno scivolo sulle scale d'accesso al palazzo. Interventi senz'altro innovativi che, come tali, per l'approvazione avrebbero richiesto " *la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio*" (art. 1136, quinto comma, c.c.). La legge n. 13/89 è intervenuta in materia di eliminazione delle barriere architettoniche in condominio, stabilendo che:

" Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile" (art. 2 l. n. 13/89). La norma contiene due disposizioni di notevole importanza. La prima è relativa ad una deroga ai quorum che tradizionalmente sono necessari per l'approvazione d'interventi innovativi in generale: così, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in prima convocazione sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi, mentre in seconda convocazione basterà che la deliberazione sia assunta con il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno un terzo del valore dello stabile (333 millesimi). Qualora non si riuscisse a deliberare, o ad eseguire la delibera, inoltre, la legge prevede la possibilità per singolo condomino d'installare, a proprie spese, dispositivi amovibili (quali servoscala e simili) per consentire ai portatori di handicap l'accesso all'edificio. Va sottolineato, inoltre, che la giurisprudenza non ritiene indispensabile che il portatore d'handicap debba, per forza, essere un condomino. In ogni caso, qualunque intervento innovativo, non può comportare pericolo per sicurezza e stabilità dell'edificio o alterarne il decoro e se particolarmente gravoso potrà essere eseguito solamente a cura e spese dei condomini che hanno votato favorevolmente. Quanto al decoro, la sua tutela è meno rigorosa rispetto a situazioni ordinarie in quanto, si è, giustamente, detto che la stessa " *deve essere temperata anche con altre esigenze nella specie particolarmente rilevanti in quanto connesse ai principi di eguaglianza e di solidarietà anche costituzionalmente protetti*" (Trib. Milano 7 maggio 1992). Ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge n. 13 del 1989, infine: " *le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati*".

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE

Interventi di Rinforzo

Il **Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici** ha pubblicato le "Linee guida per la **progettazione**, l'**esecuzione** ed il **collaudo** di interventi di rinforzo di strutture di calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso e murarie mediante materiali compositi fibrorinforzati".

Le Linee guida si collocano nell'ambito delle nuove Norme tecniche per le costruzioni, di cui al **D.M. 14.1.2008**, in sintonia con il ruolo che quest'ultime attribuiscono ai materiali da costruzione non tradizionali o innovativi, ai quali è dedicato lo specifico paragrafo 4.6.

Le attuali linee guida si aggiungono alla **Circolare** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti **2 febbraio 2009, n. 617** recante Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Formano oggetto del testo gli interventi di rinforzo delle **strutture esistenti** di **conglomerato cementizio armato** normale e precompresso e di **muratura** per i quali si vogliono impiegare compositi fibrorinforzati per il consolidamento di elementi strutturali non soddisfacenti i requisiti e le verifiche di sicurezza prescritte dalla Normativa vigente. E' possibile scaricare il testo delle "Linee guida per la progettazione" direttamente dal sito: www.cslp.it, oppure **CLICCA QUI**



EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI USI FINALI

modifiche al decreto 115/2008. Deroghe alle distanze dai confini. Autorizzazione impianti di cogenerazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21/04/2010 è stato pubblicato il D. Leg.vo 29/03/2010, n. 56, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE»

Il provvedimento, in vigore dal 06/05/2010, è volto a modificare il D. Leg.vo 115/2008, nel quadro di una migliore definizione delle misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, ed è emanato in attuazione dell'art. 1, comma 5, della **L. 13/2007** (Comunitaria 2006), la quale prevedeva il recepimento della direttiva 2006/32/CE e la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto di recepimento (appunto il D. Leg.vo 115/2008) entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore.

Efficienza energetica nell'edilizia Tra le misure contenute nel provvedimento, alcune vanno ad incidere sull'articolo 11 del D. Leg.vo 115/2008, che ha introdotto una serie di misure volte al miglioramento dell'efficienza energetica nel settore degli edifici. In particolare i commi 1 e 2 dell'art. 11 hanno introdotto la possibilità di scomputare il volume e le superfici extra di elementi verticali, solai e coperture in nuovi edifici a migliorato isolamento termico, nonché di incrementare lo spessore dell'involucro edilizio in caso di interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, in entrambi i casi consentendo di derogare alle previsioni in materia di altezze e distanze. **Il decreto introduce a tale proposito una modifica volta a consentire la deroga anche alle distanze dai confini della proprietà in cui è situato l'edificio.**

Costruzione ed esercizio di impianti di cogenerazione I commi 6 e 7 dell'art. 11 del D. Leg.vo 115/2008 dispongono una procedura semplificata per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione aventi potenza termica inferiore a 300 MW. Detti interventi sono soggetti ad un'autorizzazione unica, che costituisce ove occorre variante allo strumento urbanistico, rilasciata dall'amministrazione competente nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela ambientale, del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico. Il decreto precisa che detta procedura semplificata non incide sulle esenzioni dall'autorizzazione ambientale previste dall'art. 269, comma 14, del D. Leg.vo 152/2006. Infatti le modalità autorizzative previste da detto decreto erano già vigenti ed a carattere semplificato, e dunque l'estensione della conferenza di servizi anche a tali tipologie di impianti avrebbe prodotto un appesantimento procedurale non nelle intenzioni del legislatore. Sempre a proposito degli impianti di cogenerazione il decreto specifica che quelli di potenza termica inferiore a 3MW, già esenti dall'autorizzazione ambientale, sono soggetti al regime della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.

ASCENSORI: ANNULLATO L'OBBLIGO DEI CONTROLLI STRAORDINARI

Il Tar del Lazio giudica il dm illegittimo, il Ministero dello sviluppo economico annuncia il ricorso



È stato annullato il decreto con cui si disponeva la verifica straordinaria degli ascensori installati ed in esercizio da prima del 1999. Lo stop ai controlli stabiliti dal D.M. del 23 luglio 2009 n. 108 viene dal Tar del Lazio che con la sentenza n. 5413 dell'1 aprile 2010 accoglie l'istanza di Confedilizia. Il provvedimento era stato fortemente criticato perché il suo intero costo (stimato da Confedilizia in circa 6 miliardi di euro) sarebbe ricaduto interamente sulle famiglie. Da qui il ricorso proposto contro il decreto ministeriale e il conseguente annullamento dello stesso da parte del Tribunale amministrativo laziale. A dire dei giudici amministrativi, tra le altre cose, il decreto non era stato adottato "per colmare evidenti carenze nell'attuale sistema di sicurezza, ma per finalità occupazionali, cioè per salvare posti di lavoro, senza preoccuparsi delle ricadute gravissime che tale politica ha sull'economia delle famiglie" (Tar Lazio n.

5413/10). Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che sarà fatto ricorso al Consiglio di Stato. "Il provvedimento - si legge in una nota del Mse- non solo recepisce una specifica raccomandazione europea (95/216/CE), ma è una misura di civiltà e di responsabilità a tutela della sicurezza delle persone, che si inserisce anche nel Codice del Consumo (Decreto legislativo 206/2005) in base al quale l'utente ha il diritto di presunzione che l'ascensore sia adeguato alla norma più recente". "Per quanto riguarda le stime che indicano in 6 miliardi di euro l'onere che ne deriverebbe per i proprietari - prosegue la nota del Mse- al Ministero dello Sviluppo Economico si rileva che esse sono basate su parametri non rispondenti alle effettive esigenze tecniche di messa in sicurezza del parco nazionale di ascensori in questione. In ogni caso non è possibile stimare a priori il costo medio di messa in sicurezza degli impianti di più vecchia installazione. Non c'è, infatti, un censimento di quanti dei circa 700 mila ascensori installati prima del 1999 abbiano effettivamente bisogno di questa manutenzione straordinaria e di quanti, invece, siano stati già sottoposti a revisione da parte dei proprietari degli immobili. Sulla presunta illegittimità del decreto ministeriale, che potrà essere verificata dal Consiglio di Stato proprio grazie al ricorso, al Ministero dello Sviluppo Economico si precisa che il passaggio preventivo del decreto allo stesso Consiglio di Stato non andava effettuato perché questo non è un atto di natura giuridico-regolamentare, ma una misura tecnico-operativa, fondata su una raccomandazione UE, per l'emanazione di pure norme tecniche".

ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI IN CONCESSIONE

L'Autorità riassume le problematiche di maggior rilievo riguardanti la fase di esecuzione dei lavori previsti in una concessione.



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 06/04/2010, è stata pubblicata la Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 11/03/2010, n. 2, recante «*Problematiche relative alla disciplina applicabile all'esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici*». Nel documento l'Autorità riassume le tematiche di maggior rilievo riguardanti la fase di esecuzione dei lavori previsti in una concessione, quali l'assetto delle funzioni di controllo contabile e di vigilanza e, più in particolare, la figura e le funzioni del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza, del responsabile del procedimento e del collaudatore. Con riferimento al sistema degli affidamenti in concessione di cui agli artt. 142 e

seguenti del D. Leg.vo 163/2006, l'Autorità ha sottolineato la necessità di passare da un piano di controlli solo formali a verifiche di carattere sostanziale, per accertare che l'opera sia effettivamente consegnata nell'ambito dei tempi e costi predeterminati, e per poter valutare nel merito altri aspetti di grande rilevanza quali le scelte progettuali, i materiali impiegati, le varianti richieste. Viene inoltre precisato come sia indispensabile nominare un responsabile del procedimento in possesso delle competenze tecniche necessarie, prevedere nel contratto sanzioni per il mancato rispetto degli standard progettuali e tecnici e prevedere specifiche modalità per l'approvazione di eventuali varianti.

Rimandando per un più approfondito esame delle motivazioni addotte dall'Autorità, si richiamano qui di seguito le conclusioni raggiunte nel documento:

- ◆ nel contratto di concessione debbono essere stabilite le modalità di rendicontazione e di contabilizzazione dei lavori, in relazione alla fattispecie concreta, al fine di consentire al concedente di esercitare in maniera efficace il potere di

controllo e vigilanza spettantegli e non è obbligatorio ai fini di tale rendicontazione applicare le norme previste dal D.P.R. 554/1999 per la contabilizzazione dei lavori affidati in appalto;

- ◆ il concessionario che riveste la natura di amministrazione aggiudicatrice è tenuto ad applicare per gli appalti affidati a terzi le norme del D.P.R. 554/1999 relative alla contabilità dei lavori pubblici;
- ◆ il contratto di concessione deve specificare i compiti del RUP, la loro estensione e le relative modalità di esercizio, così come debbono essere previsti gli ulteriori aspetti rilevanti sul piano esecutivo, quali le sanzioni per il mancato rispetto degli standard progettuali e tecnici, l'approvazione di possibili varianti, nonché gli ulteriori aspetti elencati nella determinazione stessa;
- ◆ spetta al concedente la nomina dei collaudatori il cui costo può essere posto a carico del concessionario;
- ◆ spetta al concessionario la nomina del direttore dei lavori e dei coordinatori per la sicurezza con la precisazione che, nel contratto di concessione, può essere previsto che il concedente esprima il gradimento sulla nomina di tali soggetti.

IN VIGORE DAL 27 APRILE 2010 LE MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI

Il D.Lgs. 53/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2010, recante "Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici" che entrerà in vigore il 27 aprile 2010.

Il provvedimento apporta modifiche significative al D.Lgs.163/2006, il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Le principali modifiche riguardano:

- termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
- comunicazione dell'aggiudicazione definitiva;
- misure di incentivazione dell'accordo bonario;
- disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato;
- informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale;
- tutela processuale;
- inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni e negli altri casi;
- sanzioni alternative;
- modifiche alla disciplina processuale per le infrastrutture strategiche;
- obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea.

Gli articoli modificati sono: 11, 79, 240, 241, 243, 244, 245 mentre, di nuova introduzione sono gli articoli 79-bis, 243-bis, 245-bis, 245-ter e 245-quater. **PER SCARICARE IL TESTO COORDINATO DEL CODICE DEGLI APPALTI [CLICCA QUI](#)**

GRATIS IL LIBRO "PROGETTO DI FONDAZIONI"

È disponibile on line il libro del prof. Bengt H. Fellenius sul progetto delle fondazioni dal titolo "Basics of foundation design".

Il libro, in lingua inglese, è giunto alla seconda edizione ed è distribuito, per volontà dell'autore, gratuitamente in forma elettronica. Il volume si compone di 354 pagine ed è strutturato nei seguenti capitoli:

1. Effective Stress and Stress Distribution (18 pagine) -
2. CPT - Cone Penetration Testing (44 pagine)
3. Settlement of Foundations (26 pagine)
4. Vertical drains to accelerate settlement (16 pagine)
5. Earth Stress (8 pagine)
6. Bearing Capacity of Shallow Foundations (16 pagine)
7. Static Analysis of Pile Load Transfer (58 pagine)
8. Analysis of Results from the Static Loading Test (42 pagine)
9. Pile Dynamics (44 pagine)
10. Piling Terminology (12 pagine)
11. Specifications and Dispute Avoidance (8 pagine)
12. Examples (22 pagine)
13. Problems (10 pagine)
14. References (10 pagine)

PER SCARICARE IL LIBRO BASICS OF FOUNDATION DESIGN [CLICCA QUI](#)



ON LINE LA QUINTA EDIZIONE DELLA GUIDA AL CONTO ENERGIA DEL GSE (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI)

Il Gestore dei Servizi Energetici ha reso disponibile on line la quinta edizione della Guida al Conto Energia, aggiornata a marzo 2010. La pubblicazione, curata dal GSE in collaborazione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, costituisce un utile supporto per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere al GSE i relativi incentivi.

L'edizione di aprile 2010, oltre a riportare l'aggiornamento delle tariffe incentivanti ai valori del 2010, tiene conto delle novità conseguenti alla pubblicazione della Legge Sviluppo 99/09 e della delibera AEEG ARG/elt 186/09.

La Legge 99/09, infatti, introduce alcune misure a favore dello sviluppo del fotovoltaico, tra le quali, secondo il GSE, sono da evidenziare:

la possibilità, per i Comuni fino a 20mila abitanti, di richiedere, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza fino a 200 kW, il servizio di scambio sul posto senza tener conto dell'obbligo di coincidenza fra il punto di immissione e il punto di prelievo; la possibilità, per il Ministero della Difesa, di usufruire di un analogo servizio di scambio sul posto anche per impianti di potenza maggiore di 200 kW. La novità di maggior rilievo della delibera dell'Autorità 186/09 è la possibilità, per gli utenti dello scambio sul posto, di richiedere al GSE il rimborso monetario dell'eventuale credito maturato a fine anno.

PER SCARICARE LA 5° EDIZIONE DELLA GUIDA AL CONTO ENERGIA DEL GSE [CLICCA QUI](#)

ARRIVA IN ITALIA LA CERTIFICAZIONE LEED

Finalmente anche in Italia ci saranno i primi edifici certificati secondo la versione italiana del Leed (Leadership in Energy and Environmental Design). La versione italiana del protocollo statunitense, il "Leed Italia 2009 Nuove Costruzioni", uno dei più autorevoli e diffusi sistemi di valutazione di sostenibilità ambientale per l'edilizia al mondo, è stata, infatti, presentata ufficialmente a Trento. La certificazione LEED è un sistema volontario e basato sul consenso, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ad alte prestazioni. Il sistema prevede formulazioni differenziate per le nuove costruzioni (NC, New construction and major renovations), edifici esistenti (EB, Existing Buildings), scuole (LEED for Schools), piccole abitazioni (LEED Homes), pur mantenendo un'impostazione di fondo coerente tra i vari ambiti. Il livello di certificazione ottenuto dipende dall'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Sommando i crediti conseguiti si ottiene un determinato livello di certificazione: base, argento, oro, platino. I criteri sono raggruppati in sei categorie, che prevedono prerequisiti prescrittivi obbligatori e un numero di performance ambientali, che assieme definiscono il punteggio finale dell'edificio:



- Siti sostenibili (2 prerequisiti – 10 crediti): gli edifici certificati LEED devono avere il minor impatto possibile sul territorio e sull'area di cantiere;
- Gestione efficiente dell'acqua (1 Prerequisito – 4 Crediti): la presenza di sistemi per il recupero dell'acqua piovana o di rubinetti con regolatori di flusso deve garantire la massima efficienza nel consumo di acqua;
- Energia ed atmosfera (3 Prerequisiti, 6 Crediti): Utilizzando al meglio l'energia da fonti rinnovabili e locali, è possibile ridurre in misura significativa la bolletta energetica degli edifici. Negli Stati Uniti, ogni anno le costruzioni LEED immettono nell'atmosfera 350 tonnellate metriche di anidride carbonica in meno, rispetto ad altri edifici, garantendo un risparmio di elettricità pari al 32% circa;
- Materiali e risorse (1 Prerequisito, 7 Crediti): Ottengono un punteggio superiore, nel sistema di valutazione LEED, gli edifici costruiti con l'impiego di materiali naturali, rinnovabili e locali, come il legno. - Qualità degli ambienti interni (3 Prerequisiti, 10 Crediti): Gli spazi interni dell'edificio devono essere progettati in maniera tale da consentire una sostanziale parità del bilancio energetico e favorire il massimo confort abitativo per l'utente finale;
- Progettazione ed innovazione + Priorità Regionali (3 Crediti + 1 Credito): L'impiego di tecnologie costruttive migliorative rispetto alle best practice è un elemento di valore aggiunto, ai fini della certificazione LEED.

TRASMITTANZA TERMICA DEI VETRI: DA LUGLIO NUOVI LIMITI

Anticipati di sei mesi i valori limite previsti dal Dlgs 311/2006

Sono stati anticipati dal 1° gennaio 2011 al 1° luglio 2010 i limiti di trasmittanza termica dei vetri previsti dal Dlgs 192/2005 e dal Dlgs 311/2006 concernenti il rendimento energetico in edilizia.

La modifica è stata introdotta dal Dlgs 56/2010 che modifica il Dlgs 115/2008, il Dlgs 192/2005 e, di conseguenza, il Dlgs 311/2006.

Intervenendo sul Dlgs 311/2006, Allegato C, paragrafo 4, tabella 4.b, terza colonna, il Dlgs 56/2010 anticipa di sei mesi i più restrittivi valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m²K, differenziati secondo le zone climatiche da A a F.

I valori in vigore dal 1° luglio 2010 sono quindi i seguenti:

Zona climatica - U (W/m²K)

A - 3,7	B - 2,7	C - 2,1	D - 1,9	E - 1,7	F - 1,3
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Le altre modifiche introdotte dal nuovo decreto riguardano il Dlgs 115/2008 di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. Il provvedimento entrerà in vigore il 6 maggio



PRESENTATO LO STATO DELL'AMBIENTE SECONDO L'ANNUARIO ISPRA 2009

Le minacce sono rappresentate dal rischio sismico e franoso nonché dall'aumento della temperatura media e dalla perdita delle biodiversità

E' stato presentato l'Annuario dei Dati Ambientali ISPRA 2009: la pubblicazione, opera dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in sinergia con il Sistema agenziale, offre anche quest'anno una panoramica ampia e completa dello stato di salute dell'ambiente del nostro Paese, fornendo dati e riflessioni su cambiamenti climatici, biodiversità e aree naturali, agricole e forestali, dissesto idrogeologico, qualità dell'aria e delle acque interne, agenti fisici, ambiente e salute, rischio ambientale.

"L'Annuario si conferma basilare supporto per gli organismi preposti ad analisi e valutazioni ambientali – ha commentato il Commissario dell'ISPRA, Prefetto Vincenzo Grimaldi – e rappresenta il documento di riferimento delle statistiche ambientali nazionali. Uno strumento, pertanto, utile sia al decisore politico, per operare scelte più efficienti, che al cittadino comune".

Le stime più recenti dell'ISPRA evidenziano un incremento della temperatura media in Italia, dal 1981 al 2008, pari a circa 1°C. Le conseguenze di questa variazione, se pur apparentemente non significativa, ricalcano in Italia un trend globale.



Sempre più accentuati, infatti, il fenomeno dell'erosione costiera, la desertificazione, la fusione dei ghiacciai, la riduzione della quantità e qualità delle risorse idriche, i rischi per la salute umana, il dissesto idrogeologico. L'innalzamento del mare, se pur modesto, e l'acuirsi di fenomeni come le mareggiate, aggrediscono gli ambienti marino costieri. In particolare, alcune aree di piana costiera depresse (circa 1.400 km di sviluppo lineare) potrebbero essere inondate mentre le coste basse e sabbiose (circa 4.000 km) potrebbero essere soggette a forte erosione, con infiltrazioni di acqua salata nelle falde di acqua dolce.

Per contro, un dato positivo: segnalato un fenomeno espansivo del patrimonio forestale nazionale, stimato in circa 5.500 ettari all'anno. In crescita anche le ZPS, le Zone di Protezione Speciale (oggi 597, pari al 14,5% del territorio nazionale) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), pari a 2.228 e corrispondenti al 15% della superficie italiana.

Oltre agli ambienti naturali e seminaturali propriamente detti, in Italia si registra un trend positivo anche per quanto riguarda il verde urbano, con riferimento ai comuni capoluoghi di provincia. La densità media di verde urbano, infatti, è passata dal 7,8% del 2000 all'8,3% del 2008 mentre la disponibilità pro capite media è cresciuta, da 88,40 metri quadri per abitante a 93,60. Infine una finestra sul rischio sismico e geologico - idraulico, che nel periodo 2008 – 2009 si sono manifestati in modo straordinario. Tre gli eventi che hanno superato la soglia di magnitudo locale 5: quello della costa calabra ha avuto una profondità ipocentrale molto elevata e non ha procurato danni; quelli avvenuti nell'area del Frignano, con alcuni danni a chiese e campanili e, infine, i rilevanti eventi nella zona de L'Aquila. I picchi di intensità, oggi sappiamo, sono stati causati da

una particolare vulnerabilità sismica associata alla presenza di sedimenti alluvionali recenti non consolidati.

E sono le caratteristiche geomorfologiche del territorio italiano a determinare, inoltre, una forte esposizione al rischio frane, come testimoniato dai censimenti dell'ISPRA che, grazie al Progetto IFFI, ha individuato più di 485.000 frane, che interessano un'area di oltre 20.700 km², pari al 6,9% della penisola. Ben 5.708 i comuni italiani interessati da frane, pari al 70,5% del totale.

Per finire lo studio rileva che la perdita della biodiversità procede a ritmi senza precedenti. In aumento il numero di specie a rischio estinzione nel nostro Paese, ritenuto il custode del maggior numero, in Europa, di specie animali. Pressoché dimezzate, in 25 anni, 33 varietà di uccelli tipiche degli ambienti agricoli.

Il 23% degli uccelli e il 15% dei mammiferi, infatti, rischiano di scomparire per sempre: la percentuale di specie minacciate di vertebrati oscilla in media, a seconda dei diversi autori, tra il 47,5% e il 68,4%. In cima all'infausta classifica, i pesci d'acqua dolce, i rettili e gli anfibi. Questi ultimi presentano in assoluto la situazione più critica, con un 66% di specie fortemente a rischio estinzione.

Le minacce alla biodiversità non risparmiano neanche le specie vegetali: il 15% delle piante superiori e il 40% delle piante inferiori sono in pericolo. Tuttavia, le conoscenze in merito alle entità vegetali sono ancora incomplete, ma si stima che a rischio siano 772 specie di epatiche, muschi e licheni e 1.020 piante vascolari.

Dati, questi, su cui riflettere con urgenza, come dimostrato dalla volontà delle Nazioni Unite di proclamare proprio per il 2010 l'Anno Internazionale della Biodiversità.

[Scarica l'Annuario ISPRA 2009](#)



I NUOVI PANNELLI SOLARI CHE SI COLLEGANO DIRETTAMENTE ALLA RETE DOMESTICA

Il fotovoltaico continua ad essere un settore in forte evoluzione. L'ultimo nato nel settore della ricerca è un modulo fotovoltaico in grado di fare a meno degli inverters. È il progetto dello stabilimento della multinazionale St Microelectronics di Catania proprio dove, grazie all'accordo stipulato con Enel e Sharp sorgerà, entro i primi mesi del 2011, la più grande fabbrica di pannelli solari del mezzogiorno d'Italia.

Si tratta di uno studio che prevede l'applicazione al pannello fotovoltaico di diversi sistemi di controllo che gli permetterebbero di avere una resa maggiore: non disperderà energia nelle fasi di "trasferimento" della corrente da continua ad alternata ed avrà anche un antifurto incorporato. Ma, soprattutto, potrà essere collegato agli elettrodomestici di casa, alimentandoli direttamente, senza bisogno di un convertitore.

L'innovazione che caratterizza il pannello, infatti, è quella di avere un circuito già dotato di un miniconvertitore all'interno del modulo stesso, che converte l'energia prodotta dalle celle direttamente in corrente alternata permettendo in questo modo di collegare l'energia prodotta direttamente alla rete elettrica domestica senza passaggi ulteriori.

Ma non solo, la produzione di energia elettrica è massimizzata grazie all'adattamento alle condizioni esterne cioè anche quando l'irraggiamento solare è più scarso per la nuvolosità, ombreggiamenti o sporcizia depositata.

Anche la dispersione di energia è minima: riuscendo a funzionare a temperature minori dei tradizionali pannelli, aumentando l'efficienza media al 97%.



ACCERTAMENTI SULLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 18/E del 14 aprile 2010

L'Agenzia delle Entrate torna sul tema delle modalità per l'accertamento di valore nelle compravendite immobiliari, materia oggetto di recenti ed importanti innovazioni normative. L'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 – recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2008" – ha modificato gli articoli 39, comma 1, lettera d) del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e 54, terzo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, facendo venir meno la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di fondare la rettifica delle dichiarazioni sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato per la cessione di beni immobili e il relativo valore normale.

Al fine di garantire l'uniformità dell'attività degli uffici, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza delle predette modifiche ed ai relativi effetti.

L'Agenzia, infatti, ha chiarito che per gli accertamenti in materia di Iva e di reddito d'impresa effettuati sulle vendite di beni immobili, gli uffici dovranno valutare l'eventuale abbandono delle liti tributarie, se l'unico elemento di prova è lo scostamento del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale.

Ai fini dell'accertamento sulle compravendite immobiliari, il "valore normale" dei fabbricati ceduti deve essere determinato assumendo, quale base di riferimento, le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI) rilevate nel periodo di stipula del rogito o, anche precedentemente, quando è stato pattuito il prezzo di cessione dei fabbricati mediante atto avente data certa (es. preliminare registrato).

In altri termini, gli uffici coltiveranno il contenzioso qualora, in sede di controllo, l'infedeltà del corrispettivo dichiarato sia sostenuta, oltre che dal mero riferimento allo scostamento dello stesso rispetto al prezzo mediamente praticato per immobili della stessa specie o similari, anche da ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della pretesa (quali, a titolo meramente esemplificativo, il valore del mutuo qualora di importo superiore a quello della compravendita, i prezzi che emergono dagli accertamenti effettuati con la ricostruzione dei ricavi sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie, i prezzi che emergono da precedenti atti di compravendita del medesimo immobile).

Nel riesaminare le controversie pendenti, quindi, gli uffici dovranno valorizzare la presenza di tali ulteriori elementi presuntivi, i quali, tra loro associati, siano idonei a sostenere la pretesa tributaria in fase contenziosa, tenuto conto, altresì, delle ragioni rappresentate dal contribuente.



STUDENTI PROMOSSI DAL FISCO NEL 730: DAL NIDO AL MASTER, ECCO GLI SCONTI



Tempo fino al 30 maggio per chi si rivolge a Caf e intermediari

Grandi e piccoli pronti a imparare, il Fisco lavora da sempre per chi sceglie di studiare. E anche quest'anno riserva agli studenti la possibilità di alleggerire il peso della cultura dedicando una detrazione del 19% alle spese sostenute per l'istruzione. Dall'ingresso nel nido a chi esce da casa per studiare fuori sede, da chi sceglie la formazione post lauream oltre confine a chi preferisce un master nostrano, ecco come il Fisco premia chi s'impegna.

Al nido nello zainetto anche lo sconto

Il Fisco agevola i genitori dei bimbi che frequentano gli asili nido, attenuando l'onere della retta con un rimborso pari al 19% delle spese sostenute. L'importo massimo su cui calcolare la detrazione è pari a 632 euro l'anno per ogni figlio ospitato negli asili, per cui la famiglia con un solo bimbo al nido ha diritto a uno sconto massimo di 120,08 euro (19% di 632), mentre per i genitori con due figli all'asilo l'importo su cui calcolare il bonus raddoppia, per cui si potrà detrarre in sede di dichiarazione fino a 240,16

euro.

Ma cosa s'intende per "asilo nido"? La risposta arriva dalla circolare dell'Agenzia n. 6/2006, che definisce come nidi le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bimbi di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Sono agevolabili sia le rette pagate per asili nido pubblici che per quelli privati.

Le spese per gli asili nido vanno indicate nei righi E19, E20 e E21 del 730, indicando nella colonna 1 il codice "35" e nella 2 il relativo importo.

Per documentare la spesa sostenuta, basta conservare la fattura, il bollettino bancario o postale, la ricevuta di pagamento.

Lo sconto per la frequenza degli asili nido, introdotto a carattere provvisorio dalla Finanziaria 2006, grazie a quella 2009 è diventato stabile.

Corsi all'estero, master nostrani e test d'ingresso all'università Il Fisco riserva una detrazione del 19% anche alle spese sostenute nel 2009 per frequentare corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione ad anni fuori corso.

In particolare, l'agevolazione spetta anche per la frequenza di master, purché siano assimilabili a corsi universitari e di specializzazione per durata e struttura dell'insegnamento e siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati.

Non solo. L'Agenzia si è espressa in passato con delle risoluzioni che hanno chiarito che si possono detrarre anche le spese sostenute per frequentare le Scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali o paritarie.

Ma Il Fisco premia anche chi "ci prova": la risoluzione 87/2008, infatti, ha precisato che sono detraibili nella misura del 19% anche i contributi versati per partecipare alla prova di preselezione necessaria per accedere ai corsi universitari.

L'agevolazione vale anche se le spese sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. Per ottenerla, le somme spese nel 2009 vanno indicate nel rigo E13 del 730/2010.

Per chi studia fuori sede c'è lo sconto sull'affitto

Il Fisco agevola chi studia fuori città e ogni mese si trova a pagare le spese d'affitto. Per gli studenti universitari fuori sede, infatti, è possibile detrarre il 19% dell'importo del canone di locazione. La detrazione spetta allo studente, se ha un reddito, oppure ai genitori, se è a carico.


In particolare, lo sconto si può avere sui canoni di locazione derivanti da contratti, regolarmente registrati, stipulati da studenti universitari per immobili che si trovano nel comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Requisito essenziale per beneficiare dell'agevolazione è seguire corsi in università distanti almeno 100 km da casa e comunque in un'altra provincia. A proposito dei 100 km di distanza dell'ateneo da casa, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 34/2008, precisando che è possibile riferirsi alla distanza chilometrica più breve tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l'università, calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. La detrazione spetta solo se almeno uno di questi collegamenti è pari o superiore a 100 chilometri. Soddisfatte queste condizioni, è possibile detrarre in sede di dichiarazione dei redditi un importo massimo di 2.633 euro, che genera una detrazione pari a 500 euro. Questo importo rappresenta il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente, anche nell'ipotesi in cui il genitore sostenga la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio. Il contribuente deve indicare le spese sostenute per pagare il canone di locazione nel rigo E18 del 730/2010.

TELERISCALDAMENTO CON SCONTO IVA SOLTANTO SE L'USO È DOMESTICO

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 28/E del 01 aprile 2010

Il regime Iva agevolato consistente nell'aliquota del 10% per il servizio di fornitura di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione, disciplinato dal n. 122 della Tabella A, Parte III, del D.P.R. 633/1972, si applica alle sole ipotesi in cui la somministrazione sia resa nei confronti di **consumatori finali che impiegano il calore energia nella propria abitazione**, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo in ogni caso dotate del requisito della residenzialità.

Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione in esame emanata in risposta al quesito inoltrato da una società cooperativa che, ricevendo direttamente dal fornitore l'energia termica, provvedeva poi a distribuirla nuovamente



a mezzo della propria rete ai consumatori finali propri soci.

Il servizio di fornitura di energia termica è disciplinato dal citato n. 122 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, che nella versione attualmente vigente stabilisce l'applicazione dell'aliquota del 10% alle «prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento (...) incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria»

Con il documento in esame l'Agenzia ha ribadito ed ampliato le interpretazioni già fornite con la precedente Risoluzione 15/12/2004, n. 150/E, nel senso di ritenere presupposto indispensabile per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata l'erogazione per uso domestico, che come detto si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l'energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo e che non utilizzano l'energia nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione.

L'Agenzia ha inoltre richiamato la Risoluzione 10/05/2007, n. 94/E, nella quale veniva specificato che l'aliquota agevolata è applicabile, oltre che alle prestazioni di servizi, anche alle forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura di energia termica per uso domestico, restringendo peraltro il campo alla sola energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE UNA CIRCOLARE CON TUTTI I CHIARIMENTI SULLE AGEVOLAZIONI IRPEF

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 21/e del 23 aprile 2010

Con la Circolare in esame, l'Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti in materia di oneri detraibili/deducibili.

Precisazioni anche su interessi passivi, spese sanitarie, abbonamenti al servizio di trasporto pubblico, canoni di locazione per studenti universitari fuori sede, spese per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici.

Bonus ristrutturazioni

Sul tema detrazione del 36%, viene precisato che non costituisce più causa di decadenza dal beneficio la mancata comunicazione di fine lavori prevista - dal regolamento che disciplina l'agevolazione (decreto interministeriale 41/1998) - per gli interventi che comportano costi superiori a 51.645,69 euro. Questo perché il limite massimo di spesa detraibile, prima fissato a quota 77.468,53 euro, è stato abbassato a 48.000 euro, scendendo pertanto al di sotto di quella soglia. E poiché la variazione è intervenuta con decorrenza 2003, è già a partire da quel periodo d'imposta che l'eventuale inadempimento non determina la perdita del bonus.

Bonus arredi

Diverse le puntualizzazioni sull'acquisto di beni (mobili, elettrodomestici, eccetera) destinati all'arredo di abitazioni per le quali si sta fruendo della detrazione del 36% per lavori avviati a partire dal 1° luglio 2008:

non è necessario - proprio a proposito del collegamento con il bonus ristrutturazioni - che le spese per gli interventi di recupero edilizio siano state sostenute prima di quelle per l'acquisto dell'arredo; è sufficiente che precedente sia la data di inizio lavori indicata nell'apposita comunicazione trasmessa al Centro operativo di Pescara

se il contribuente vende l'abitazione in riferimento alla quale ha acquisito il diritto al bonus arredi (detrazione del 20% su un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo), può continuare a beneficiare dell'agevolazione anche per le rate residue

se l'acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di classe energetica non inferiore ad A+ non è accompagnato dalla contestuale rottamazione di un vecchio apparecchio (e quindi non spetta la specifica detrazione del 20% prevista per quegli elettrodomestici), per tali beni è tuttavia possibile fruire del bonus arredi, ovviamente se rispettate tutte le altre condizioni richieste

tra le spese agevolabili con il bonus arredi rientrano anche quelle sostenute per il trasporto e il montaggio di mobili ed elettrodomestici, purché sostenute mediante bonifico bancario o postale

se la fattura per l'acquisto dell'arredo è intestata a un soggetto mentre ordinante del bonifico risulta il coniuge, il bonus spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa (la circostanza va annotata sulla fattura)

se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da uno dei coniugi mentre all'arredo dello stesso appartamento ha



provveduto l'altro coniuge, quest'ultimo non ha diritto alla detrazione del 20%, in quanto il bonus spetta esclusivamente ai contribuenti che già fruiscono del 36% per le ristrutturazioni.

Bonus energetico

Per beneficiare della detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, occorre, tra l'altro, inviare all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nell'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica e la scheda informativa relativa agli interventi effettuati. A tal proposito, la circolare precisa che la data di fine lavori, nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo (ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi), può essere provata con altra documentazione rilasciata da chi ha eseguito l'opera o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non è possibile, invece, che la stessa sia oggetto di autocertificazione da parte del contribuente.

Via libera, invece, al bonus per la sostituzione dei portoni di ingresso, a patto che si tratti di "serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati" e vengano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti per la sostituzione delle finestre.

Confermato, poi, il divieto di cumulo della detrazione Irpef del 55% con eventuali contributi (comunitari, regionali o locali) riconosciuti per gli stessi interventi: le due agevolazioni sono alternative. Il contribuente può comunque beneficiare del 55% pur avendo richiesto l'assegnazione di contributi, a condizione che, se questi vengono poi effettivamente attribuiti e incassati, restituisca per l'intero ammontare - presentando una dichiarazione correttiva o integrativa - la detrazione già fruita. Un ulteriore chiarimento riguarda l'ipotesi in cui viene installato un impianto centralizzato di climatizzazione invernale in un fabbricato in cui solo una parte degli appartamenti è già dotata di impianto di riscaldamento. L'agevolazione, in tal caso, in base al disposto normativo, non può essere riconosciuta per l'intera spesa sostenuta, ma soltanto in riferimento a quella relativa alle unità immobiliari già dotate di un impianto, utilizzando, a tal fine, un criterio di ripartizione che tiene conto delle quote millesimali.

In caso di interventi a cavallo di più anni, se non viene presentato il modello per comunicare all'Agenzia delle Entrate la prosecuzione dei lavori o lo stesso è trasmesso tardivamente (oltre 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute), non si decade dal beneficio, ma l'inadempimento è sanzionabile (da 258 a 2.065 euro).

Per gli interventi di risparmio energetico eseguiti mediante contratto di leasing: la detrazione spetta all'utilizzatore; il beneficio è calcolato non in base ai canoni di locazione ma al costo sostenuto dalla società di leasing; non è obbligatorio il pagamento tramite bonifico bancario o postale; l'invio della scheda all'Enea e della comunicazione all'Agenzia per gli eventuali lavori pluriennali sono a carico di chi sfrutta la detrazione; la società di leasing deve attestare all'utilizzatore la fine dei lavori e il costo sostenuto su cui determinare la detrazione.

In caso di errori od omissioni nella scheda informativa da trasmettere all'Enea, è possibile rimediare inviando una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale può essere fruita la detrazione. Non è necessario inviare una nuova scheda se è stato indicato un nominativo diverso da chi ha ordinato il bonifico o dall'intestatario della fattura oppure non è stato segnalato che la detrazione spetta a più contribuenti (in questi casi, infatti, occorre solo che chi vuole beneficiare del bonus sia in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere).

Trasporto pubblico

In riferimento alla detrazione del 19% per le spese di abbonamento al trasporto pubblico, l'importo di 250 euro, fissato come limite massimo su cui calcolare il beneficio fiscale, non solo si riferisce cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e quello per i familiari a carico, ma rappresenta anche il plafond massimo agevolabile per ogni singolo abbonato. In pratica, se ad esempio i genitori pagano 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, la detrazione va comunque calcolata su 250 euro e ripartita tra gli aventi diritto.

Universitari fuori sede

La circolare esclude che possa essere estesa ai contratti di sublocazione la detrazione del 19% prevista per i canoni di locazione (fino a un importo massimo di 2.633 euro) corrisposti dagli studenti universitari fuori sede. L'agevolazione è infatti riservata ai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/998 e ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Interessi passivi

Se un contratto di mutuo ipotecario stipulato da uno solo dei coniugi per l'acquisto in proprietà dell'abitazione principale viene sostituito con un nuovo mutuo cointestato a tutti e due, entrambi i coniugi possono beneficiare della detrazione degli interessi passivi. Qualora, poi, uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo potrà fruire di entrambe le quote.

Il contribuente che si trasferisce per motivi di lavoro può continuare a godere della detrazione degli interessi passivi pagati

per l'acquisto dell'abitazione principale, anche se la residenza viene fissata in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro, non soltanto, quindi, quando la nuova dimora abituale è nello stesso comune in cui svolge la sua attività.

Spese mediche

Le spese per prestazioni chiropratiche sono detraibili se eseguite in centri autorizzati allo svolgimento di tali terapie e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. Viene quindi ribadito il chiarimento già fornito con la circolare 17/2006, anche se ancora non è stato emanato l'annunciato decreto del ministero della Salute che deve individuare le competenze professionali dei dottori in chiropratica.

Le spese sostenute nel 2009 per l'acquisto di medicinali omeopatici sono detraibili sia quando sullo scontrino fiscale è presente il nome commerciale del farmaco sia quando è riportato il numero identificativo rilevabile mediante lettura ottica. L'ultimo caso esaminato in materia di spese mediche riguarda l'ipotesi in cui il Fasi (Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende industriali) rimborsi al dirigente in pensione, che ha iscritto alla gestione anche il coniuge non a carico, le spese sostenute da quest'ultimo. Trattandosi di rimborsi effettuati per effetto di contributi indeducibili, il coniuge ha diritto alla relativa detrazione del 19% per la parte che eccede 129,11 euro.

Agevolazioni per i disabili

In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto da parte di portatori di handicap, vengono fornite alcune precisazioni sulla certificazione necessaria per il riconoscimento dei benefici:

anche per i portatori di handicap psichico o mentale (così come già riconosciuto per altre categorie di disabili) non è più richiesto l'accertamento formale dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 104/1992, ma è sufficiente il certificato rilasciato dalla commissione preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché dallo stesso risulti la "gravità" della patologia e la natura psichica o mentale della stessa

analogamente, per documentare lo stato di handicap grave comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, è sufficiente la certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica dalla quale risulti la "gravità" della patologia e "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore"

le persone affette da sindrome di Down possono fruire delle agevolazioni presentando il certificato rilasciato dal proprio medico di base che attesta la patologia (è inoltre necessario, come per tutti i disabili psichici, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) se l'indennità di accompagnamento - il cui riconoscimento è condizione essenziale perché i disabili psichici possano accedere alle agevolazioni fiscali - viene sostituita con altre forme di assistenza (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico), non viene meno il diritto ai benefici.

FISCO: FONDAMENTALE INVITARE IL CONTRIBUENTE AL CONTRADDITTORIO IN CASO DI ACCERTAMENTI DA STUDI DI SETTORE

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 19/e del 14 aprile 2010

Per gli studi di Settore è basilare il contraddittorio come parte fondamentale del processo di accertamento basato sul dialogo tra le parti. Esigenza condivisa dall'Agenzia delle Entrate, che ha ripreso recenti pronunce della Corte di Cassazione sul tema dell'accertamento. L'accertamento, derivante dalla verifica dello scostamento tra ricavi dichiarati e stimati, assume carattere di legittimità solo dopo l'avvio del dialogo tra l'Amministrazione e il contribuente. Secondo la Cassazione, infatti, le correzioni dei dati devono avvenire in contraddittorio.

L'inesistenza del contraddittorio è un vizio agli avvisi di accertamento, e quindi genera l'abbandono del contenzioso da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui non vengano indicate le ragioni per cui non sono state presi in considerazione gli elementi presentati dal contribuente per l'inapplicabilità dello studio di settore, la motivazione dell'atto di accertamento non è invalidata a patto che le ragioni vengano espresse durante il contraddittorio e messe a verbale.

La mancata risposta del contribuente dà invece al giudice la possibilità di motivare l'accertamento solo sulla base dei parametri contenuti nello studio.

L'onere della prova spetta all'Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare l'applicabilità dello studio al caso concreto oggetto dell'accertamento. Il contribuente può invece dimostrare le sue giustificazioni con tutti gli elementi utili alla difesa.

ACQUISTO IMMOBILI "ECO": ECCO I REQUISITI PER GLI INCENTIVI

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 marzo 2010



Il decreto legge del 25 marzo 2010, n° 40 prevede, per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, contributi per l'ammontare di 60 milioni di euro. Secondo il ddl, gli edifici che ne possono beneficiare devono essere di nuova costruzione e acquistati come prima abitazione muniti dell'attestato di certificazione energetica allegata all'atto di compravendita.

Le operazioni di vendita devono essere stipulate dal 6 aprile 2010 al 31 dicembre 2010. Precisamente, per ottenere il contributo, il preliminare di compravendita deve essere di data certa posteriore al 6 aprile 2010 e che il rogito deve essere firmato non oltre il 31 dicembre 2010. Non pare possibile stipulare direttamente il rogito senza aver stipulato il contratto preliminare. Chi avesse stipulato un preliminare fino al 6

aprile senza registrarlo, dunque, potrebbe scegliere di rifarlo - con data certa successiva - per poter beneficiare del contributo.

Chi invece l'avesse registrato (agendo correttamente) sarebbe escluso dal beneficio: ma ci sarà senz'altro chi tenterà di stipularne un altro anche in questo caso, magari variando alcuni elementi minimi del contratto. Nel contratto preliminare occorre indicare la «superficie utile» dell'immobile acquistato (e cioè la sua superficie calpestabile) e, a garanzia dell'acquirente, occorre pure che il venditore garantisca quanto segue:

- a) la fissazione della data del rogito non oltre il 31 dicembre 2010;
- b) la costruzione dell'immobile in modo che esso abbia i requisiti energetici richiesti dalla normativa;
- c) il fatto che l'immobile è di nuova costruzione e non sarà stato utilizzato da nessuno prima del rogito;
- d) di procurare l'attestato di certificazione energetica e di svolgere le pratiche di corretta prenotazione del contributo presso le Poste entro 20 giorni precedenti alla data di stipula del contratto definitivo.

Se dunque la prenotazione del contributo spetta al venditore (e questi, per prenotarlo, deve essere munito del preliminare e dell'attestato di certificazione energetica) e' l'acquirente a dover compiere le mosse successive per riscuotere il contributo (in altri termini, il prezzo di vendita non viene abbassato in misura pari al contributo, in quanto quest'ultimo verrà riscosso direttamente dall'acquirente posteriormente al rogito).

Ebbene, l'acquirente dovrà trasmettere alle Poste (entro i 45 giorni successivi alla stipula del rogito) la copia autentica del contratto, munita di estremi di registrazione. E' necessario che, nel contesto di quest'ultimo, sia confermata la volontà dei contraenti di richiedere il beneficio a favore dell'acquirente e che, a tal fine siano indicati: i metri quadrati di superficie utile dell'immobile compravenduto; il fatto che si tratti di un immobile nuovo e mai usato da nessuno; gli estremi di registrazione del contratto preliminare; gli estremi dell'avvenuta prenotazione del contributo. E' pure necessario che al contratto sia allegato l'attestato di certificazione energetica, e ciò anche nelle Regioni che non lo impongono come obbligo di compravendita.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito una circolare esplicativa scaricabile [CLICCANDO QUI](#)

ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO MARZO 2010

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di marzo 2010.

L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di marzo 2010 sul valore di **136,5**.

L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di febbraio, una variazione di **+0,2%**, mentre nel confronto con il corrispondente mese di marzo dell'anno precedente una variazione di **+1,5%**.



LA DIA NON HA NATURA PROVVEDIMENTALE

Consiglio di Stato, Sentenza n. 2139 del 15 aprile 2010

La d.i.a. non ha natura provvedimento, trattandosi al contrario di un atto del privato, come tale non immediatamente impugnabile innanzi al T.a.r. L'azione a tutela del terzo che si ritenga leso dall'attività svolta sulla base della d.i.a. non è, quindi, l'azione di annullamento, ma l'azione di accertamento dell'inesistenza dei presupposti della d.i.a. Tale azione (che sebbene non espressamente prevista trova il suo fondamento nel principio dell'effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost.) va proposta nei confronti del soggetto pubblico che ha il compito di vigilare sulla d.i.a. (verso il quale si produrranno poi gli effetti conformativi derivanti dall'eventuale sentenza di accoglimento), in contraddittorio con il denunciante, che assume la veste di soggetto controinteressato (perché l'eventuale accoglimento della domanda di accertamento andrebbe ad incidere negativamente sulla sua sfera giuridica.).

La sentenza che accerta l'inesistenza dei presupposti della d.i.a. ha effetti conformativi nei confronti dell'Amministrazione, in quanto le impone di porre rimedio alla situazione nel frattempo venutasi a creare sulla base della d.i.a., segnatamente di ordinare l'interruzione dell'attività e l'eventuale riduzione in pristino di quanto nel frattempo realizzato. Tale potere, in quanto volto a dare esecuzione al comando implicitamente contenuto nella sentenza di accertamento, deve essere esercitato a prescindere sia dalla scadenza del termine perentorio previsto dall'art. 19 l. n. 241/1990 per l'adozione dei provvedimenti inibitori-repressivi, sia dalla sussistenza dei presupposti dell'autotutela decisoria richiamati sempre dall'art. 19.

OPERE ABUSIVE E ORDINE DI DEMOLIZIONE. IL PROPRIETARIO DEL TERRENO ED IL REALIZZATORE DELL'OPERA ABUSIVA. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI NOTIFICARE L'ORDINE

Consiglio di Stato, Sentenza n.1878 del 31marzo 2010

Che cosa accade se l'opera è abusiva ma l'illecito è stato commesso da un terzo, non proprietario del suolo?

Secondi i Giudici amministrativi " il proprietario del suolo sul quale insiste la costruzione abusiva,, è legittimato passivo ai sensi dell'art. 936 c.c., insieme al responsabile dell'abuso, dell'ordinanza di demolizione. A nulla rileva, [...], che l'immobile sia locato, o che il proprietario abbia eventualmente diffidato l'autore dell'abuso a rimuovere l'opera abusiva, dal momento che non viene meno il diritto di proprietà per accessione, almeno fino a quando il manufatto non sia stato effettivamente rimosso (cfr. Cass., Sez. Un., 8.9.1983, n. 5518).

Il proprietario o i proprietari di un fondo vanno, quindi, ritenuti responsabili dei manufatti abusivi eseguiti sul fondo stesso (cfr. C.G.A.R.S., 6.5.1994, n. 130) e l'ordine di demolizione di opere abusive è notificato al proprietario dell'area, che si presume, fino a prova contraria, quanto meno corresponsabile dell'abuso, non avendo l'Amministrazione l'obbligo di compiere accertamenti giuridici circa l'esistenza di particolari rapporti interprivati, ma solo l'onere di individuare il proprietario catastale"(C.d.S. 31 marzo 2010 n. 1878).

Sebbene l'ordine di demolizione possa essere notificato al proprietario che risulta essere tale presso il catasto, il terreno, laddove l'opera sia realizzata da un terzo non può essere acquisito ipso iure al patrimonio del comune interessato. Ciò perché, ci dice il Consiglio di Stato, " la Corte Costituzionale, con sentenza 15.7.1991, n. 345, ha espressamente chiarito che "una misura sanzionatoria come quella dell'acquisizione, avente un'immanente funzione di prevenzione sociale e di coazione all'esecuzione spontanea della demolizione, non può operare, neppure con effetti parziali, nei confronti del proprietario estraneo all'abuso, che in quanto tale non è in grado di assolvere alla funzione che ne giustifica l'applicazione" (cfr. pure Cons. St., Sez. V, 13.2.1994, n. 1464)[...] L'ordine di demolizione è, dunque, legittimamente impartito anche al proprietario, ferma restando la non acquisibilità dell'area di sedime delle opere abusive, in danno del proprietario estraneo all'abuso" (C.d.S. 31 marzo 2010 n. 1878).

VIOLAZIONI NORMATIVA ANTISISMICA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 11271 del 24 marzo 2010

E' assolutamente pacifico che le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A. Ne deriva che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività.

GLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SONO SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 13492 del 09 aprile 2010

L'abbattimento di un fabbricato fatiscente e la costruzione in sostituzione di uno di dimensioni maggiori ed in posizione diversa si inquadra come intervento di nuova costruzione, soggetto dunque a permesso di costruire. Con queste motivazioni si espressa la Corte di Cassazione con la Sentenza in esame, dichiarando illegittima la demolizione con ricostruzione su diversa area di sedime di un fabbricato fatiscente. La Corte ha altresì aggiunto che, secondo consolidata giurisprudenza, caratteristica essenziale della categoria del restauro e risanamento conservativo è quella della conservazione di un organismo edilizio preesistente assicurandone la funzionalità, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali preesistenti, e che nel caso di ruderi o di edifici già da tempo demoliti, come nel caso di specie, l'intervento edilizio deve essere inquadrato nella fattispecie della nuova costruzione.

URBANISTICA: RESPONSABILITÀ CONIUGE DELL'USUFRUTTUARIO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 11093 del 23 marzo 2010

I reati previsti dall'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta, salvo che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa; con la conseguenza che chiunque, anche se non proprietario, può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purché risulti un suo contributo soggettivo all'altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato. Il che vale ad affermare che anche il coniuge dell'usufruttuario può in via di principio rispondere del reato in esame in quanto ciò che rileva per il giudizio di responsabilità è la prova dell'apporto causale alla consumazione del reato e non già la qualità soggettiva dell'imputato.

URBANISTICA: OBBLIGO DI ESPORRE IL CARTELLO CONTENENTE GLI ESTREMI DEL TITOLO ABILITATIVO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 46832 del 9 dicembre 2009

Costituisce ancora reato la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento sindacale, in quanto sussiste continuità normativa tra l'art. 4, comma quarto, dell'abrogata L. 28 febbraio 1985, n. 47 e la nuova fattispecie contemplata dall'art. 27, comma quarto, del citato D.P.R.. (In motivazione la Corte ha precisato che sussistono invece dubbi sull'individuazione del soggetto attivo del reato, non essendo pacifica la configurabilità del reato solo a carico del direttore dei lavori).

ATTIVITÀ RIPRISTINATORIA O ADEGUATRICE A LAVORI GIÀ ULTIMATI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 43844 del 17 novembre 2009

La circostanza attenuante della riparazione del danno può essere ritenuta in caso di spontanea ed efficace esecuzione ad opera del reo, a lavori ultimati, di un'ulteriore attività edilizia con finalità ripristinatorie o di adeguamento del manufatto abusivo alle prescrizioni urbanistico - edilizie violate.

ILLECITI URBANISTICI: DOVERI DEL GIUDICE PENALE NELLA VALUTAZIONE DELLA SANATORIA.

Corte di Cassazione, Sentenza n.10772 del 19 marzo 2010

È meramente apodittica ed elusiva dell'obbligo di controllare la legittimità del titolo abilitativo in sanatoria ai fini dell'estinzione del reato la motivazione nella quale viene fatto esclusivo riferimento alla testimonianza del tecnico comunale, senza peraltro l'indicazione del contenuto di tale testimonianza e, quindi, senza l'enunciazione degli elementi in base ai quali il tecnico aveva ritenuto legittima la sanatoria, tanto più che trattasi di opinioni espresse da soggetto facente parte dell'ufficio che ha rilasciato il permesso in sanatoria e che nella contestazione si era specificato che l'opera non era sanabile perché in contrasto con gli strumenti urbanistici. È quindi doveroso, da parte del giudice, indicare le ragioni per le quali il contrasto indicato dal pubblico ministero sia in realtà insussistente.

LA DITTA EDILE È RESPONSABILE DEL MATERIALE PERICOLOSO ABBANDONATO IN STRADA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 15081 del 18 aprile 2010

I titolari della ditta edile che, dopo i lavori abbandona del materiale pericoloso in strada, sono penalmente responsabili. Mentre la condanna di chi ha commissionato il lavoro scatta solo nel caso in cui venga dimostrato che era in grado di accorgersi "dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza". Lo ha stabilito la corte di Cassazione che con la sentenza 15081 di ieri, ha respinto il ricorso dei titolari di una ditta edile, ma ha accolto quello del committente accusati di aver lasciato in strada della calce che aveva provocato un grave incidente a un bambino.

L'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO PUÒ ESSERE RICHiesto ANCHE IN CASO DI ARBITRATO. INCOSTITUZIONALE L'ART. 669-QUATERDECIES C.P.C.

Corte Costituzionale, Sentenza n.26 del 28 gennaio 2010

È stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 669-quaterdecies c.p.c., nella parte in cui impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito. Ed infatti l'art. 669-quaterdecies c.p.c., limitando l'applicazione delle norme della prima sezione in tema di procedimenti cautelari ai soli provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V del medesimo capo III - dedicato ai procedimenti speciali - titolo I del IV libro del codice di rito civile, esclude l'applicazione dell'articolo 669-quinquies c.p.c., che detta i criteri di competenza in materia di provvedimenti cautelari in caso di compromesso o clausola compromissoria, rispetto ai provvedimenti di cui all'art. 696 c.p.c. ovvero rispetto ai provvedimenti di accertamento tecnico e ispezione giudiziale, in quanto detta norma risulta compresa nella sezione quarta dei medesimi libro, capo e titolo del codice. La Corte ha affermato l'irragionevolezza di detta esclusione nonché la lesione dell'art. 3 della Costituzione evidenziando la comunanza di *ratio* tra i provvedimenti cautelari di cui agli artt. 669-bis e ss. e quelli di accertamento tecnico ed ispezione preventiva di cui all'art. 696 c.p.c., pure essi aventi natura cautelare in quanto tesi ad "evitare che la durata del processo si risolva in un danno per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni, non potendosi porre in dubbio che l'alterazione dello stato dei luoghi o, in generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, possa provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende far valere".

DEMANIO PUBBLICO: LA DEMANIALITÀ DI UN BENE NON PUÒ ESSERE RINUNCIATA IN VIA DI FATTO

Consiglio di Stato, Sentenza n. 1566 del 17 marzo 2010

La demanialità di un bene è indisponibile e non può essere rinunciata in via di fatto. Così sentenziando, il Consiglio di Stato ha respinto le doglianze degli appellanti che eccepivano che la PA, dopo aver concesso a lungo il bene al loro dante causa, da un certo momento non aveva provveduto a rinnovare la concessione e neppure, d'altro canto, a disporre lo sgombero, perciò dimostrando, a loro avviso, la volontà di abbandonare il regime demaniale. Il Collegio ha altresì precisato che, una volta scaduta la concessione, il concessionario che rimanga nella detenzione del bene è mero occupante abusivo, per cui l'Amministrazione non ha alcun obbligo di giustificare la sua decisione di recuperare il possesso dell'immobile di sua proprietà.

LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI UN IMMOBILE, CONTRATTO COSTITUTIVO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 8548 del 03 aprile 2008

La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine di natura obbligatoria, di cui è certo l'anno ed incerto il «quando» con la conseguenza che, con riferimento ad esso, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante.

È configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che perciò debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente necessità di forma scritta ad substantiam.

COMUNICAZIONE DELLA CANTINA DI PROPRIETÀ CON L'ANDRONE CONDOMINIALE, REATO DI DANNEGGIAMENTO DEL MURO COMUNE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 41284 del 27 ottobre 2009

Non può ritenersi responsabile del reato di danneggiamento del muro comune di uno edificio condominiale il singolo condomino il quale abbia aperto sul detto muro un passaggio, munito di porta, per mettere in comunicazione il vano comune d'ingresso con altro locale (nella specie, messa in comunicazione della cantina di proprietà con l'androne condominiale) di sua proprietà esclusiva, atteso che una tale condotta, non comportando apprezzabile pregiudizio ai diritti degli altri condomini, deve riguardarsi come lecita ai sensi dell'art. 1102 cod. civ.

DELIBERAZIONE DICHIARATA ILLEGITTIMA, SUCCESSIVA SOSTITUZIONE CON DELIBERA ANCH'ESSA DICHIARATA ILLEGITTIMA IN ALTRO GIUDIZIO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 2999 del 10 febbraio 2010

In tema di condominio negli edifici, ove ad una prima delibera assembleare, di cui venga accertata giudizialmente l'illegittimità, faccia seguito una seconda deliberazione, assunta sullo stesso argomento della prima e di questa sostitutiva, anch'essa oggetto di impugnazione giudiziale, il giudice del gravame sulla sentenza che ha definito tale secondo giudizio non può addivenire, qualora anche la seconda deliberazione sia stata dichiarata illegittima, ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non potendo trovare applicazione il principio generale dettato, in tema di deliberazioni di assemblea societaria ed estensibile anche alla materia condominiale, dall'art. 2377, ultimo comma, cod. civ., nella sua formulazione originaria (applicabile "ratione temporis"), giacché esso presuppone, al fine di impedire l'annullamento della delibera impugnata, che la delibera sostitutiva sia stata presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo.

L'INQUILINO È TENUTO A PAGARE REGOLARMENTE I CANONI DI LOCAZIONE AL VENDITORE-LOCATORE DELL'IMMOBILE LOCATO SINO ALL'EFFETTIVO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE STESSO

Corte di Cassazione, Sentenza n.4059 del 22 febbraio 2010

In una recente pronuncia a Sezioni Unite, la Suprema Corte ha valutato il caso di una promessa di vendita, solo promessa ma non attuata in concreto, dell'immobile locato che era stata sostituita coattivamente dalla sentenza del giudice ex art. 2932 c.c., al quale era ricorso il promittente acquirente. Tuttavia, nel mentre del giudizio, l'inquilino aveva corrisposto in buona fede i canoni di locazione all'acquirente. Di conseguenza, il locatore-venditore, non percependo più e senza giustificato motivo, i canoni mensili maturati a titolo di locazione, ha chiesto tutela giurisdizionale ponendo in essere un ricorso per sfratto per morosità. Di conseguenza, valutate e avallate le sue ragioni, ha ottenuto una pronuncia di sfratto per morosità nei confronti dell'inquilino. La Corte, infatti, decidendo a Sezioni Unite per fare venire meno un contrasto di pronunce sul punto, nella Sentenza in epigrafe ha affermato che: " Non è riconoscibile l'esecutività provvisoria, ex art. 282 cod. proc. civ., del capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado resa ai sensi dell'articolo 2932 c.c., né è ravvisabile l'esecutività provvisoria della condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, scaturente dalla suddetta sentenza nella parte in cui dispone il trasferimento dell'immobile, producendosi l'effetto traslativo della proprietà del bene solo dal momento del passaggio in giudicato di detta sentenza con la contemporanea acquisizione al patrimonio del soggetto destinatario della pronuncia".

L'ORDINE PROFESSIONALE PUÒ ASCOLTARE CHI HA PRESENTATO L'ESPOSTO, IN ASSENZA DEL PROFESSIONISTA INCOLPATO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 3880 del 18 febbraio 2010

L'ordine può ascoltare, prima dell'apertura del procedimento disciplinare a carico di un legale, chi ha presentato l'esposto in assenza del professionista incolpato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso di un professionista che era stato sospeso dall'Ordine.

Le Sezioni unite civili di Piazza Cavour hanno respinto tutti i motivi del ricorso, anche quello di natura procedurale. In particolare il professionista lamentava che la persona che aveva presentato l'esposto nei suoi confronti fosse stata ascoltata dall'ordine in sua assenza. Una circostanza, questa, che, secondo la Cassazione non annulla il procedimento disciplinare. Infatti, hanno affermato gli Ermellini, *"in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato un professionista innanzi al Consiglio dell'Ordine, non comporta violazione del diritto di difesa dell'incolpato la circostanza che, nella fase anteriore all'apertura del procedimento stesso, il Consiglio proceda, in assenza dell'incolpato, all'audizione del soggetto che ha prodotto un esposto a suo carico, al fine di chiarire e confermare il contenuto dell'esposto stesso, quando (come s'è verificato nella specie) l'esponente venga poi risentito nel corso del procedimento disciplinare nella piena garanzia del diritto di difesa dell'incolpato"*.

COMITATI CHE AMMINISTRANO GLI ORDINI NON HANNO DIRITTO AI BENEFICI FISCALI

Corte di cassazione, Sentenza n. 9758 del 23 aprile 2010

Niente agevolazioni fiscali ai comitati che gestiscono la sede e i beni degli ordini e dei collegi professionali.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9758 del 23 aprile 2010, ha respinto il ricorso del Comitato dei Consigli nazionali degli ordini e Collegi professionali (Comprofessionisti).

In particolare la sezione tributaria ha chiarito che al comitato dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali non spetta l'esenzione di cui al D.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6. Infatti esso non svolge attività con scopi esclusivamente culturali, nonché è inquadrabile tra gli istituti di istruzione e di studio e di sperimentazione di interesse generale e che non hanno fine di lucro.

LEITTIMITA DELL'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 2235 del 01 febbraio 2010

La Cassazione ha affermato la legittimità dell'obbligo di formazione continua per i professionisti, derivante dalla giurisprudenza comunitaria e dalla legislazione nazionale. Richiamando la sentenza C.141/2000 della Corte di Giustizia e il D.Lgs. 30/2006, la Cassazione ha posto l'accento sui requisiti tecnico professionali richiesti per l'esercizio di tutte le professioni e sui meccanismi di aggiornamento attuati con il sistema dei crediti formativi.

Un professionista non aggiornato danneggia dignità, decoro e prestigio della professione, ed è quindi soggetto a sanzioni allo stesso modo di chi incorre in errori tecnici gravi.

Gli iscritti agli albi - devono quindi maturare un certo numero di punti di crediti formativi.

Chi li raggiunge e supera, può pubblicizzare la circostanza verso i clienti (pubblicità informativa), mentre chi non ce la fa, rischia una sanzione disciplinare.

Interessante l'aspetto della possibilità di sfruttare ai fini della pubblicità informativa il superamento del punteggio minimo richiesto.

La pronuncia, comunque, fa salve eventuali circostanze che possono incidere sui tempi di acquisizione dei crediti formativi: motivi di salute, ad esempio, possono incidere sulla frequenza ai corsi fuori sede.

PRELIMINARE DI MULTIPROPRIETÀ: NULLO SE MANCA L'INDICAZIONE DELLA QUOTA MILLESIMALE.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 6352 del 16 marzo 2010

Nuove esigenze di carattere economico - sociale sono alla base della nascita della multiproprietà immobiliare, caratterizzata dal diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti.

Tale fenomeno è stato comunemente ricostruito in dottrina in termini di trasferimento, da parte del soggetto proprietario di un determinato complesso immobiliare, di una quota di comproprietà di una stessa unità immobiliare compresa in tale complesso ad ogni singolo acquirente con il vincolo perpetuo di uso turnario tra i vari acquirenti in periodi predeterminati e ciclici con vincolo di immodificabilità della destinazione e di indivisibilità della cosa.

È stato poi evidenziato [...] un riferimento costante alla comunione e, limitatamente alle parti ed ai servizi in comune a tutti i multiproprietari, al condominio.

Non appaiono invece appaganti altre ricostruzioni dell'istituto della multiproprietà sollecitate dalla novità della tendenza all'adozione nella realtà economico - sociale del criterio turnario per regolare il godimento tra più soggetti di un determinato bene [...] in quanto in evidente contrasto con il principio vigente nel nostro ordinamento giuridico del "numerus clausus" dei diritti reali[...].

[...] queste premesse sistematiche [...] inducono ad attribuire decisivo rilievo alla *individuazione della quota come concreta ed effettiva entità della partecipazione di ciascun comproprietario al godimento dell'alloggio oggetto di comproprietà* »

Nel caso di specie, relativo all'impugnazione di un contratto preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà, ha pertanto errato il giudice di merito omettendo di considerare che la misura della partecipazione di un dato soggetto alla multiproprietà può essere espressa soltanto dalla individuazione della rispettiva quota di pertinenza.

Atteso che è principio generale di diritto civile formalizzato nella norma dell'art. 1346 c.c. quello per cui il contratto preliminare deve contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, laddove il contratto preliminare sia carente dell'indicazione della quota del "multiproprietario" nella sua effettiva misura ovvero dei criteri per la sua determinazione millesimale, lo stesso deve considerarsi nullo per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto.

L'ICI SI PAGA ANCHE SE IMMOBILE È DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE MA VIENE UTILIZZATO DA UN'ALTRA AGENZIA PUBBLICA

Corte di Cassazione, Sentenza n.8459 del 09 aprile 2010

Con la sentenza in esame la corte di cassazione ha stabilito che è soggetto all'imposta dell'Ici anche l'immobile di proprietà della Regione ma che viene utilizzato da altri soggetti pubblici diversi dalla stessa regione. Secondo infatti la decisione degli Ermellini, l'esenzione dal pagamento di questa imposta comunale opera solo per tutti quegli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici, purché destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, come prescrive l'art.7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di esenzioni, citato nella motivazione della sentenza. I giudici hanno sostanzialmente stabilito che solo se l'uso dell'immobile è destinato esclusivamente ai compiti istituzionali, opera l'esenzione dal pagamento dell'Ici, in caso contrario, come nel caso di specie, graverà il pagamento dell'imposta. La vicenda, arrivata fino in Cassazione, è il frutto del ricorso dell'Agenzia delle Entrate che aveva eccepito il mancato pagamento dell'Ici in relazione all'immobile di proprietà della regione ma utilizzato da un'agenzia indipendente dalla regione stessa e dotata di una propria "autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria rispetto all'Ente costituente".

COMMERCIALISTA CHE ESPONE COSTI FINTI IN DICHIARAZIONE DEVE AL CLIENTE METÀ DELLE SANZIONI FISCALI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 9916 del 26 aprile 2010

Giro di vite sulle responsabilità del commercialisti. Infatti il professionista deve al cliente la metà delle sanzioni fiscali qualora abbia esposto in dichiarazione dei costi non documentati o non inerenti all'anno d'imposta.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza in esame, ha confermato la condanna al risarcimento (metà delle sanzioni erogate dal fisco) nei confronti di un commercialista che aveva esposto nella dichiarazione dei redditi di un cliente costi mai documentati.

DELIBERAZIONE DICHIARATA ILLEGITTIMA, SUCCESSIVA SOSTITUZIONE CON DELIBERA ANCH'ESSA DICHIARATA ILLEGITTIMA IN ALTRO GIUDIZIO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 2999 del 10 febbraio 2010

In tema di condominio negli edifici, ove ad una prima delibera assembleare, di cui venga accertata giudizialmente l'illegittimità, faccia seguito una seconda deliberazione, assunta sullo stesso argomento della prima e di questa sostitutiva, anch'essa oggetto di impugnazione giudiziale, il giudice del gravame sulla sentenza che ha definito tale secondo giudizio non può addivenire, qualora anche la seconda deliberazione sia stata dichiarata illegittima, ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non potendo trovare applicazione il principio generale dettato, in tema di deliberazioni di assemblea societaria ed estensibile anche alla materia condominiale, dall'art. 2377, ultimo comma, cod. civ., nella sua formulazione originaria (applicabile "ratione temporis"), giacché esso presuppone, al fine di impedire l'annullamento della delibera impugnata, che la delibera sostitutiva sia stata presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo.

PER L'AVVISO DI ACCERTAMENTO BASTANO I DATI DEL QUESTIONARIO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 8507 del 09 aprile 2010

Non è obbligatorio, ma una mera facoltà dell'Amministrazione, invitare il contribuente a fornire chiarimenti. L'ufficio finanziario che ha esercitato il potere di richiedere informazioni sulla contabilità del contribuente mediante questionari, e le ha ottenute, non ha alcun obbligo di ulteriori controlli per emettere l'avviso di accertamento. A maggior ragione, se dalle informazioni fornite emergono incongruenze e inesattezze contabili. Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza della Corte di cassazione n. 8507 del 9 aprile, che ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, facendo giustizia del "disordine contabile" contenuto nel giudicato di merito contestato.

I PROFESSIONISTI ASSUNTI IN PART-TIME AL COMUNE POSSONO LAVORARE ANCHE ALTROVE

Corte di cassazione, Sentenza n. 8642 del 12 aprile 2010

Il cumulo di impieghi dei dipendenti comunali è vietato solo se lo prevede lo statuto dell'ente locale. Non solo. I lavoratori part-time possono assumere altri incarichi professionali. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza in esame, ha dato ragione a un ingegnere, dipendente part-time del comune di Cianche, che lavorava, sempre a tempo parziale per un altro ente locale, e aveva accettato degli incarichi professionali per una perizia. In sentenza si legge che "non è esatto, innanzitutto, che ai dipendenti degli enti locali sia necessariamente vietato il cumulo di impieghi. La questione è regolata dallo Statuto di ogni singolo ente, che può prevederlo o meno. L'art.89 del decreto n.267/2000 dispone, infatti, al primo comma, che "gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità», e, al secondo comma, che "la potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale," una serie di materie, e, tra esse, al punto g), la "disciplina della responsabilità e delle incompatibilità fra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici."qualifica propria dell'ing. Iannazzone, il cumulo con altri incarichi; tanto meno, il Comune riporta una specifica disposizione statutaria; né, comunque, la circostanza risulta dalla sentenza impugnata.



EURO LEAF: UN NUOVO LOGO PER IDENTIFICARE I PRODOTTI BIOLOGICI IN EUROPA

Secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n.2 71/2010 adottato dalla Commissione europea il 24 marzo 2010 (e che modifica il precedente Regolamento 889/08) a partire dal primo luglio 2010 un nuovo logo identificherà i prodotti biologici nell'Unione europea.

Il logo prescelto - per la realizzazione del quale è stato bandito un concorso paneuropeo aperto a studenti di arte e di design - è "Euro-leaf", ideato dallo studente tedesco Dusan Milenkovic. In esso le stelle simbolo dell'Unione tracciano il profilo di una foglia su sfondo verde. Natura ed Europa, quindi, i messaggi scelti.

Il logo sarà obbligatorio per tutti gli alimenti biologici preconfezionati prodotti in uno Stato membro, che rispondono ai requisiti essenziali, stabiliti nei precedenti Regolamenti sull'agricoltura biologica, mentre sarà facoltativo per i prodotti importati. Accanto al logo UE sarà consentito riprodurre altri loghi privati, locali o nazionali.

Funzione del logo, usato per integrare l'etichettatura, è garantire al consumatore, oltre ad una migliore individuazione dei prodotti acquistati, la certezza che essi siano realizzati seguendo la normativa europea di settore, o, nel caso di prodotti importati, secondo regole equivalenti o allo stesso modo rigide.

Così, i consumatori che comprano i prodotti che portano il logo europeo possono essere certi che:

- almeno il 95% degli ingredienti sono stati prodotti con metodo biologico;
- il prodotto è conforme alle regole del piano ufficiale di ispezione;
- il prodotto proviene direttamente dal produttore o è preparato in una confezione sigillata;
- il prodotto porta il nome del produttore, l'addetto alla lavorazione o il venditore e il nome del codice dell'organismo di ispezione.

Gli ingredienti biologici presenti nei prodotti alimentari non biologici possono essere riportati come biologici nell'elenco degli ingredienti, purchè tali alimenti siano stati prodotti in conformità alla normativa relativa alla produzione biologica. Sarà inoltre obbligatorio indicare il numero di codice dell'Organismo di Controllo al fine di garantire una maggiore trasparenza.

Nell'ambito della produzione biologica è ancora vietato l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM) e di prodotti ottenuti con OGM. I prodotti che contengono OGM possono essere etichettati come biologici solo se gli ingredienti contenenti OGM sono stati inclusi nei prodotti involontariamente e se la percentuale di OGM negli ingredienti è inferiore allo 0,9%



SARÀ L'ANNO SENZA ESTATE?

Le ceneri del vulcano Eyjafjallajokull possono avere un grave impatto sul clima



Un clima più freddo, vento, pioggia e temperature rigide anche per tempi lunghi: queste potrebbero essere le conseguenze dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajokull. La nuvola, costituita di una massa calda di polveri e gas proiettata dal vulcano a 4/5 Km di quota, potrebbe avere effetti estesi e duraturi: l'eruzione dell'Aprile 1815 del Monte Tambora in Indonesia ha provocato un tale abbassamento della temperatura da trasformare il 1816 in un anno senza estate.

Gli esperti dell'Enea spiegano che nel loro insieme, le polveri e l'anidride carbonica prodotte dalle eruzioni vulcaniche generano effetti contrastanti sulla temperatura, infatti, l'aumento di anidride carbonica tenderebbe ad aumentare temporaneamente l'intensità dell'effetto serra. Tuttavia

l'effetto di gran lunga più rilevante è quello dovuto alle polveri. A seconda della consistenza e del tipo di eruzione, la nube vulcanica forma uno strato di polveri che può arrivare a rivestire tutta l'atmosfera terrestre. Questo strato funziona da schermo e da specchio per la radiazione solare provocando un importante riscaldamento della stratosfera (sopra la nube) e un raffreddamento dei bassi strati dell'atmosfera (sotto la nube).

Le conseguenze di un'eruzione particolarmente ricca di composti attivi dal punto di vista dell'interazione con la radiazione solare (solfati), vengono osservate solitamente durante i due anni successivi all'evento. Il riscaldamento della stratosfera può superare (come nel caso dell'eruzione del Pinatubo nel Giugno 1991) gli 0.5°C a scala planetaria con conseguente impatto su tutta la circolazione atmosferica.

Nella bassa atmosfera le conseguenze delle eruzioni sull'abbassamento delle temperature globali sono meno evidenti, anche se nel passato si sono verificati casi eccezionali. L'eruzione dell'Aprile 1815 del Monte Tambora in Indonesia ha provocato un tale abbassamento della temperatura da trasformare il 1816 in un anno senza estate.

Tuttavia, la Piccola Era Glaciale, un lungo periodo di basse temperature sull'Europa culminato intorno al 1600, stava per terminare e nonostante il Tambora, la tendenza al riscaldamento continuò durante gli anni successivi. Oggi, la fine della Piccola Era Glaciale si fa convenzionalmente risalire al 1850 e il riscaldamento del pianeta non si è arrestato. I modelli numerici utilizzati per le previsioni climatiche sono molto sensibili a questo tipo di eventi. Quando sarà terminata l'eruzione, si potranno eseguire stime quantitative delle sue conseguenze sul sistema climatico. Non si tratterà comunque di un effetto permanente sulle attuali tendenze al riscaldamento globale, ma di un evento circoscritto nel tempo la cui portata è ancora da determinare.

AGCOM: MISURE MINIME DI INDENNIZZO NEL CASO DI DISSERVIZI DELLE COMPAGNIE TELEFONICHE

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha indetto una consultazione pubblica riguardante la misura minima degli indennizzi che gli operatori di comunicazioni elettroniche debbono corrispondere agli utenti che lamentino un disservizio.

Oltre all'indicazione dell'importo delle somme stabilite per le varie fattispecie, secondo lo schema sotto riportato, la bozza del provvedimento contiene anche la proposta di indennizzo automatico, mediante accredito nella successiva fattura, per la sospensione illegittima e la ritardata attivazione dei servizi di base, ad esempio del servizio di telefonia o ADSL.

Tra le novità, inoltre, l'introduzione di una misura minima di indennizzo con riferimento ad alcune ipotesi quali l'attivazione di servizi accessori o profili tariffari non richiesti e la perdita del numero.

Misure minime di indennizzo:

- **Omessa o ritardata attivazione del servizio:** euro 7,50 per ogni giorno di ritardo (il doppio se trattasi di utenza affari).
- **Sospensione o cessazione del servizio:** euro 10,00 per ogni giorno di sospensione, minimo euro 100,00 (il doppio se trattasi di utenza affari).
- **Malfunzionamento del servizio:** euro 5,00 per ogni giorno di interruzione (il doppio se trattasi di utenza affari).
- **Omessa o ritardata portabilità del numero:** euro 5,00 per ogni giorno di ritardo (il doppio se trattasi di utenza affari).
- **Attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier selection o carrier pre-selection:** euro 2,50 per ogni giorno di attivazione o disattivazione.
- **Attivazione di servizi accessori o profili tariffari non richiesti:** euro 1,00 per ogni giorno di attivazione, min. euro 50 max 300.
- **Perdita della numerazione per causa imputabile all'operatore:** euro 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo del numero (il quadruplo se trattasi di utenza affari).
- **Omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici:** euro 200,00 per ogni anno di disservizio (il quadruplo se trattasi di utenza affari).
- **Mancata o ritardata risposta ai reclami:** euro 2,00 per ogni giorno di ritardo, minimo euro 20,00, max euro 400.



PREMIO AMICO DELLA FAMIGLIA 2009", BANDO DI PARTECIPAZIONE IN GAZZETTA

Il dipartimento per le Politiche della famiglia a favore di progetti sociali. Entro il 24 maggio le domande

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile il **bando** di partecipazione al concorso "Premio amico della famiglia 2009" rivolto a enti locali, imprese e associazioni e altri soggetti pubblici e privati, per sviluppare diffondere e valorizzare iniziative di particolare valore in tema di politiche familiari.

Il premio consiste in una targa recante l'indicazione del conferimento del titolo di "Amico della famiglia" con facoltà di fare riferimento ad esso nel proprio logo o marchio aziendale e in una somma di denaro. Quest'anno i primi classificati riceveranno 120mila euro, i secondi 100mila euro i terzi 80mila euro. Altri premi di 30mila euro saranno attribuiti a quei progetti giudicati meritevoli di menzione speciale.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 24 maggio 2010.

Le iniziative premiate

Istituito con decreto del sottosegretario alle Politiche per la famiglia del 14 dicembre 2009, il premio è assegnato a:

- enti locali con popolazione fino a 15mila abitanti
- enti locali con popolazione superiore ai 15mila abitanti
- imprese
- altri soggetti pubblici e privati.



Ciascuna categoria partecipa con un singolo progetto, che può riguardare, ad esempio, iniziative di adattamento degli spazi pubblici e dei luoghi di lavoro (spazi esterni o interni nelle aree sanitarie da dedicare ai bambini, servizio di *baby sitting*, scuola-bus, centri estivi, eccetera), iniziative di tipo culturale (come attività di informazione per le famiglie su temi educativi e relazionali o per la preparazione al matrimonio) o iniziative imprenditoriali che dimostrino una particolare attenzione ai servizi o prodotti per la famiglia (riferibili, ad esempio, a tariffe o prezzi di beni e servizi, all'accoglienza turistica, eccetera).

Un'apposita commissione valuterà le iniziative separatamente, per ciascuna categoria.

I meritevoli del 2008. "Il premio amico della Famiglia 2008" per la sezione "imprese" è stato vinto dalla cooperativa di solidarietà sociale Irene 95 di Napoli, con un centro per le famiglie; dalla cooperativa sociale Madre Teresa di Reggio Emilia, che sostiene donne in gravidanza in difficoltà e da Agrisocialcoop che lavora con i disabili nel settore agricolo.

Per la categoria "altri soggetti pubblici e privati", invece, il primo posto è andato alla associazione Il ponte, centro di solidarietà di don Egidio; è stata premiata inoltre la onlus Peter Pan di Roma per il progetto di una casa accoglienza e, infine, l'Anfass di Lanciano, per la costruzione di una struttura polifunzionale a favore dei disabili.

TESTOUNICO: LA SICUREZZA SI CONSULTA SULL'IPHONE

Anche il decreto legislativo 81/08 entra a fare parte delle applicazioni Apple



Con l'iPhone e iPod touch sarà possibile avere sempre a disposizione il Testo Unico della Sicurezza, nella versione del Decreto Legislativo 81/08 inclusi i 51 allegati con immagini e tabelle. Utile per chi professionalmente deve confrontarsi con questa materia anche mentre è in mobilità.

Dunque il mondo delle applicazioni su questa tipologia di palmari scopre, giorno dopo giorno, nuove utilità rivelandosi un "compendio mobile" per i professionisti della sicurezza sul lavoro. Il decreto legislativo che ha riformato, riunito e armonizzato il corpo delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nell'applicazione Apple, prende il nome di "TestoUnico", e potrà essere scaricata al prezzo di € 0,79.

Insieme alla normativa si potranno consultare dal cellulare della Apple anche i 51 allegati con le immagini e le tabelle. Per l'applicazione - pensata per gli addetti ai lavori e gli esperti del settore - è già stata sviluppata una seconda versione con tutti i materiali aggiornati. iTestoUnico consente la navigazione mediante indice, sarà presente la ricerca per vocaboli ed una sezione "preferiti" in cui memorizzare gli articoli più importanti. E poi, si potranno inserire le proprie note ed inviare, tramite email, il testo degli articoli e le relative tabelle.



EDILIZIA ESISTENTE E RIQUALIFICAZIONE

Edilmed e Sifuc, Sodalizio fieristico – Napoli dal 28 al 30 maggio 2010



Nel 2010 due marchi fieristici storici, **Edilmed** (Salone Internazionale dell'Edilizia) e **Sifuc** (Salone della Ferramenta Utensileria e Colori), si uniscono in un'unica manifestazione che si svolge alla Mostra d'Oltremare di **Napoli** dal 28 al 30 maggio 2010.

L'unione consiste nel fondere solo i settori in comune, mantenendo l'identità che da sempre li caratterizza. Si tratta di una scelta di "**razionalizzazione delle risorse**" che preserva il patrimonio storico di 7 edizioni di EDILMED e 17 edizioni di SIFUC. Ma l'unione non è l'unica novità di queste fiere.

La cadenza diventa annuale e la data è stata spostata per evitare contrapposizioni con le ormai numerose iniziative dedicate all'edilizia. Tuttavia SIFUC resta l'unico Salone ancora presente in Italia incentrato esclusivamente sul mondo della Ferramenta.

In collaborazione con gli ordini professionali e le associazioni di categoria, alla manifestazione fieristica, organizzata da Salerno Fiere, si affianca un fitto programma di incontri, seminari e convegni con il fine di far diventare Edilmed-Sifuc «un reale punto di incontro per il confronto e l'informazione in tutta l'area mediterranea».

Tra gli appuntamenti, si segnala "**Casakyoto per l'esistente** - le 10 mosse della riqualificazione", interessante incontro organizzato dall'Anit per esporre il processo che consente di intervenire sull'edilizia esistente e di ottenere massimi livelli di risparmio in termini economici e ambientali.

Gli interventi sono di **Alessandro Panzeri** che relaziona su "Il progetto Casakyoto - Costi e benefici della riqualificazione energetica", **Federico Tedeschi** con "Case History e soluzioni tecnologiche" e "Interventi sull'involucro: isolamento a cappotto", **Piero Mariotto** che parla di "Isolamento dei serramenti" e Nicola Vallefuoco con "Le soluzioni con tecnologie leggere a secco".

www.edilmed-sifuc.it

FIERA DELLA SOSTENIBILITÀ BUONE PRATICHE DI SVILUPPO SOCIALE

Fano (PU) dal 03/09/2010 al 05/09/2010

Il tema della Fiera della Sostenibilità, edizione 2010, sarà il rapporto dell'Uomo con la terra intesa come opportunità di lavoro, come luogo per vivere, come luogo da abitare.

La ridefinizione del corso dello sviluppo economico che il ridursi delle risorse impone, sta conducendo l'uomo a riscoprire nuove soluzioni abitative e lavorative, a cercare nuovi luoghi e nuovi equilibri.

Così le nostre case stanno cambiando, le possibilità di lavoro sono diverse, forse dovremmo andare a vivere in paesi diversi, ed accettare che altre etnie vengano nei nostri paesi.

La Natura segue il suo corso, evolve, e noi che ne facciamo parte non possiamo che adeguarci. La nostra riflessione è che la terra è di tutti, così come di tutti è la possibilità di abitarla e la responsabilità di preservarla.

Ogni essere umano deve quindi rivedere la propria relazione con il pianeta ed i suoi abitanti, e da protagonista sentirsi parte del cambiamento, riscoprendo nel proprio corredo genetico la capacità empatica di relazionarsi con l'altro da se.

La Fiera della Sostenibilità vuole essere un punto di incontro e di riferimento per tutti i soggetti che, in ambiti differenti, concorrono alla diffusione delle "buone pratiche" di sviluppo sociale, economico e ambientale, e si pone tra gli obiettivi



principali la valorizzazione delle reti, come strumento di promozione della cultura della sostenibilità.

Promuove modelli e progettualità per produrre, coltivare, abitare, agire, pensando stili di vita più rispettosi dell'uomo e dell'ambiente e infine per favorire e potenziare gli scambi tra operatori del settore e consumatori etici.

Attraverso le proposte culturali e le attività esercitate all'interno della Fiera si intende offrire alla cittadinanza una opportunità di crescita della consapevolezza per una migliore tutela dell'ambiente e di cura della salute umana, la possibilità di conoscere le nuove tecnologie sul risparmio energetico e la bioedilizia, sull'agricoltura biologica o a basso impatto, sulla filiera corta, e sull'abbigliamento ecologico e molto altro.

In sostanza la Fiera offre ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino le pratiche di vita e di impresa per costruire un futuro più equo e sostenibile.

Fano (PU) – dal 3 al 5 Settembre 2010.

Info: www.fieradellasostenibilita.org

Tel. 0721 826937 – 339 5664696

CARRARAMARMO TEC 2010

Carrara, dal 19/05/2010 al 22/05/2010



CarraraMarmotec “diventa evento” e nella trentesima edizione presenta un programma di iniziative e incontri che hanno un obiettivo comune: proporre modelli per la valorizzazione del marmo come prodotto di eccellenza, i metodi e gli strumenti per comunicare correttamente un territorio e le sue caratteristiche proponendo, a conclusione, alcune “case history” di successo.

Gli incontri si svolgeranno ogni giorno dalle 13.30 alle 14.30 nell'area speech allestita nel padiglione E. Il programma prevede, giovedì 20, un primo incontro sul tema “Alla riconquista del piacere materiale; modelli per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti di eccellenza. Assieme alla platea degli operatori saranno affrontati temi come il monitoraggio

dei fabbisogni e l'individuazione delle priorità d'azione, il rafforzamento delle filiere incentrate su produzioni di qualità, lo sviluppo di nuovi prodotti e processi, gli strumenti e le azioni più efficaci di comunicazione e promozione dei prodotti tipici, la certificazione di sistemi di qualità e di gestione ambientale. Obiettivo finale: salvaguardare il territorio e le sue produzioni.

L'intervento di apertura avrà come tema “la qualità oltre i luoghi comuni”


Sarà poi la volta di Come comunicare i valori, e Lifestyle e tutela della qualità: le tendenze.

Il tema di venerdì 21 maggio sarà “Comunicare con il territorio; casi e strumenti manageriali per rinnovare un distretto produttivo” “Il tavolo di Sabato 22 maggio sarà dedicato alle Storie d'impresa; la valorizzazione dei marchi del comparto industriale, caporedattore di GDO Week. L'obiettivo è quello di far conoscere meglio gli strumenti e le tecniche che consentono far percepire correttamente i valori più importanti di un brand forte come il marmo.

L'intervento conclusivo sarà sul tema “dare valore e comunicare la sostenibilità: il green marketing”

Contatti Organizzazione CarraraFiere

<http://www.carraramarmotec.com>



VECCHI TELEFONI CELLULARI VALGONO ORO

Negli Usa grazie al riciclo recuperati oltre 37 kg d'oro per ogni mln di telefoni



I cellulari non si buttano via, ma si riciclano. Essi, infatti, contengono metalli preziosi come rame oro, argento e palladio. In America questa è la settimana del "National Cell Phone Recycling", l'iniziativa dell'Agenzia governativa di protezione ambientale (Epa) dedicata al riciclaggio dei vecchi telefoni cellulari.

Secondo le stime dell'ente americano, per ogni milione di telefoni cellulari raccolti si possono recuperare circa 37,5 chili d'oro, 386 chili d'argento, 16,5 chili di palladio e 17,637 chili di rame.

Lo scorso anno, attraverso la prima edizione dell'iniziativa, sono stati raccolti più di 11 milioni di telefoni cellulari da riciclare. Il vantaggio non è solo economico ma anche per l'ambiente: con il riciclo si possono ridurre la quantità di gas serra prodotti durante il processo di fabbricazione e produzione dei futuri nuovi acquisti elettronici.

Per questo motivo alcune aziende hanno dato vita, all'interno dei negozi, alle RecycleBank dove si possono riconsegnare le batterie usate e gli accessori rotti, dove i consumatori hanno l'opportunità di iscriversi e ricevere punti per le loro "azioni verdi", da usare presso numerosi rivenditori.

Considerato che in Italia ci sono circa 122 telefoni cellulari ogni 100 persone, un'iniziativa simile sarebbe davvero auspicabile.

PC PIU' 'INQUINATI' DEL WC, ARRIVA TASTIERA ANTIBATTERICA

I tasti del computer sono l'oggetto più usato in ufficio e meno igienico. Ed è per questo che una ditta specializzata, ha messo a punto una linea di prodotti informatici al silicone antibatterico. Sulla tastiera del Pc e sul mouse, infatti, c'è una carica batterica superiore a quella presente sul sedile di un water, come ha rilevato un recente studio sulla pulizia nei luoghi di lavoro condotto negli Usa da ricercatori della University of Arizona. Per rendere più sani questi strumenti di lavoro, il materiale utilizzato per realizzarli viene trattato con una polvere d'argento, versata durante la fabbricazione, che impedisce ai batteri di accumularsi sulla tastiera o su mouse e tappetino. Inoltre, questi prodotti sono totalmente lavabili con acqua e sapone. Anche i maniaci della pulizia possono stare tranquilli.



PATENTE A ORE

Via libera alla patente a ore. In caso di sospensione del titolo di guida ci sono cinque giorni di tempo per inviare l'istanza al prefetto e chiedere l'uso a «ore» della patente per ragioni di lavoro o sociali. È una delle novità introdotte nel ddl sulla sicurezza stradale dalla commissione Lavori pubblici del Senato.



Il permesso funziona per fasce orarie, per un massimo di 3 ore al giorno, in modo tale da consentire di andare e tornare dal lavoro o di accompagnare un parente, per esempio, a fare la dialisi. La sospensione della patente crea ripercussioni sociali soprattutto nelle famiglie di classe sociale meno abbiente, soprattutto nelle zone dove i mezzi pubblici non ci sono, come nelle zone di montagna».

L'emendamento approvato è stato riformulato, dopo un lungo dibattito in commissione, introducendo anche la motivazione sociale fra le possibili ragioni per ottenere il permesso «a ore» di usare l'auto. Nel corso dell'esame è stato

individuato il prefetto e non il giudice di pace come referente.

MULTE: NOTIFICA ENTRO SESSANTA GIORNI

Finalmente tempi più concentrati per l'effettuazione delle notificazioni delle contravvenzioni stradali da parte della Pubblica Amministrazione. Era evidente che il limite di ben centocinquanta giorni era esagerato; tale limite scenderà ora a sessanta. Questa è, infatti, la decisione approvata dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato il 15 aprile 2010, quale modifica al Codice Stradale.

LAVORI IN UN OPEN SPACE? OCCHIO AD ACCIACCHI E MALANNI

Secondo uno studio londinese dell'University College, gli uffici strutturati come open space, ovvero grandi spazi dove si susseguono scrivanie e pc, minano la salute accendendo lo stress tra i lavoratori. Con possibili ripercussioni anche sulla loro produttività, in calo del 20% negli ultimi anni, secondo i datori di lavoro Gb. Sentirsi "galline in batteria" può addirittura indurre impiegati, segretarie e colletti bianchi a sindromi paranoiche. Il 56% degli intervistati, costretto ogni giorno a dividere il mega-ufficio con innumerevoli colleghi, sente violata la propria privacy, il 55% sconta gli effetti di una temperatura dell'ambiente che non gradisce, il 60% agogna la pace di uno spazio meno affollato e più tranquillo. Senza dimenticare il rumore eccessivo, spesso causato dai ticchettii sulle tastiere, e le costanti distrazioni con cui i lavoratori negli open space sono costretti a fare i conti.

L'ALLARME, PER LE ORECCHIE MP3 E' COME ROMBO DI JET

Musica sparata nelle orecchie dai lettori Mp3 pericolosa quanto il rombo di un jet. L'iPod e i dispositivi simili, irrinunciabili per eserciti di teenager e giovani, possono provocare danni ai padiglioni auricolari fino alla graduale perdita dell'udito. Alzare troppo il volume, vizio condiviso da molti, apporta gli stessi guai che provocheremmo alle nostre orecchie tenendoci a distanza ravvicinata al rombo di un jet che si appresta a spiccare il volo. I rischi derivanti dall'uso smodato degli amati lettori musicali è paragonabile a quelli generati da assordanti fonti di rumore, dal suono di un martello pneumatico al rombo di un jet - li livelli del volume di alcuni lettori Mp3, infatti, supererebbero addirittura il tetto dei 120 decibel, esattamente quello raggiunto dal motore di un jet in azione.



CAMMINARE RIDUCE IL RISCHIO DI INFARTO E ICTUS NELLE DONNE



Le donne che camminano almeno due ore a settimana corrono meno rischi di avere un infarto. Il pericolo si riduce del 37% nelle signore che camminano spesso a passo di marcia e del 30% per chi cammina anche normalmente, ma almeno due ore a settimana. La buona notizia per le amanti delle passeggiate arriva da una ricerca pubblicata su 'Stroke', rivista dell'American Heart Association, condotta su oltre 39 mila donne con un'età media di 54 anni, seguite per 12 anni.

CARTA DI CREDITO: COME CONTESTARE UNA TRANSAZIONE

Se notate anomalie nell'elencazione dei movimenti risultanti dall'estratto conto della vostra **carta di credito** (transazione addebitata più volte per errore o addebitata con un importo errato o addebitata pur non essendo mai stata effettuata), ricordate che avete a disposizione **60 giorni** dal ricevimento dell'estratto per contestare l'addebito. Decorso tale termine tutti i movimenti della carta si intendono approvati con pieno effetto.

Per ricostruire agevolmente le transazioni del periodo e disporre di utili mezzi di prova, si consiglia di conservare sempre scontrini e ricevute delle spese effettuate.



Inviare una lettera **raccomandata a/r** alla società emittente della carta di credito e alla banca dove avete il conto corrente sul quale vengono addebitati i pagamenti effettuati mediante la carta di credito.


Si ricorda, infine, di allegare alla lettera di contestazione:

- copia dell'estratto conto;
- copia ricevuta, scontrino o fattura rilasciata dall'esercente;- fotocopia fronte e retro della sua carta di credito;
- qualsiasi documentazione relativa alla transazione contestata;
- denuncia, presso le autorità competenti, in caso di furto o smarrimento della carta e, negli altri casi, su eventuale richiesta da parte della banca.

GIOTTO, VIRTUALMENTE ORIGINALE

I colori di Giotto Basilica di San Francesco, Assisi fino al 5 settembre 2010

Otto secoli dopo l'Approvazione della Regola di San Francesco, la città di Assisi e la Comunità francescana conventuale del Sacro Convento hanno dato vita a un evento eccezionale dedicato a Giotto.



Presso la **Basilica di San Francesco di Assisi** e il **Palazzo del Monte Frumentario, fino al 5 settembre 2010**, si terrà "I colori di Giotto. La Basilica di Assisi tra restauro e restituzione virtuale". Un'occasione unica per studiosi e appassionati, che scopriranno aspetti sconosciuti della pittura giottesca, sfruttando la moderna tecnologia e ammirando dettagli restituiti in forma virtuale.


Il progetto include il restauro dei dipinti murali di Giotto nella **Cappella di S. Nicola** nella **Basilica Inferiore**. Il cantiere è aperto al pubblico: si potrà vivere l'indimenticabile esperienza di salire sui ponteggi e di ammirare a distanza ravvicinata il genio del pittore.

Nella **Basilica Superiore** invece si potranno vedere le stupende *Storie Francescane*, pietra miliare della storia dell'arte. La visita proseguirà al Palazzo del Monte Frumentario, dove è allestita una **mostra virtuale** su Giotto.

Infatti, dove non arriva il restauro, arriva il progresso scientifico: il pubblico potrà rendersi conto dell'aspetto originario delle *Storie di San Francesco* della Basilica Superiore, ricostruite grazie agli studi di un'équipe dell'Istituto Centrale del Restauro. Un recupero non fisico ma virtuale, che consente anche il confronto tra l'affresco virtuale e quello attuale, grazie a una serie di schermi con *touch screen* disposti in corrispondenza di ogni gruppo di scene.

Ma le meraviglie non finiscono qui: si potrà entrare (virtualmente) nell'affresco tridimensionale della *Conferma della Regola di san Francesco* da parte di papa Innocenzo III, che verrà drammatizzato e si animerà, coinvolgendo gli spettatori.

Un unico biglietto include l'ingresso nel cantiere di restauro della Cappella di San Nicola, al Palazzo del Monte Frumentario e al **Palazzo Vallemani**, sede della Pinacoteca Civica, che conserva suggestivi affreschi staccati di Giotto e di altri artisti, con tanto di percorso didattico dedicato al cantiere medioevale e alla tecnica dell'affresco.





FOTOVOLTAICO: UNA RISORSA PER LE IMPRESE

Data l'esigenza, ormai globale, di proteggere l'ambiente e la necessità di sperimentare sistemi di produzione energetica alternativi si è sviluppata, negli ultimi anni, una legislazione destinata ad incentivare la produzione di energia pulita da tutte quelle fonti, solare, fotovoltaico, biomasse, che non utilizzano combustibili inquinanti quali carbone e idrocarburi.

La presente informativa si occuperà esclusivamente della incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Beneficiari delle agevolazioni possono essere:

- le persone fisiche
- le persone giuridiche
- i soggetti pubblici
- i condomini di unità abitative e/o edifici.

Tali soggetti ricoprono la qualifica di "responsabile dell'impianto" ovvero di soggetto che ha il diritto a richiedere gli incentivi.



I vantaggi dello sfruttamento economico di un impianto fotovoltaico sono legati

in parte all'incentivo definito Conto Energia che viene erogato per il solo fatto di produrre energia pulita;

e in parte all'uso o consumo di tale energia.

Questi ultimi vantaggi sono differenti a seconda che l'energia prodotta:

si ceda in rete;

si autoconsumi;

si "scambi sul posto" (solo per impianti che non superino la potenza di 200Kw).

L'art.7 del D.Lgs. n.387/03 disciplina il Conto Energia, prevedendo alla lett.d) del co.2:

- "una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tale da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio".

Tale incentivazione è stata disciplinata da una serie di decreti, da ultimo il D.M. del 19/02/07.


Vale la pena sottolineare come oggetto dell'incentivo non sia la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, ma lo sfruttamento di esso e quindi la produzione di energia pulita.



L'investimento verrà recuperato solo nel tempo attraverso l'incasso della tariffa incentivante, erogata normalmente per 20 anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, in quote costanti per l'intero periodo con tariffazione (misura dell'incentivo) che varia di anno in anno. In particolare, le tariffe relative agli ultimi anni sono andate riducendosi con una decurtazione del 2%; le tariffe 2008 erano maggiori, in termini di €/KWH, di quelle del 2009, queste ultime erano più elevate rispetto a quelle previste per il 2010. È presumibile che queste saranno superiori a quelle previste per il 2011 con l'ovvia conseguenza che per ottenere il maggiore risultato sarebbe opportuno attivarsi il prima possibile per usufruire dell'incentivo.

La tariffa spettante agli impianti entrati in funzione a partire dal 1° gennaio 2010 è la seguente:

Potenza P (kW)	Tipo impianto fotovoltaico		
	<i>Non integrato</i>	<i>Parzialmente integrato</i>	<i>Integrato</i>
$1 \leq P \leq 3$	0,384	0,422	0,470
$3 < P \leq 20$	0,365	0,403	0,442
$P > 20$	0,346	0,384	0,422



INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA

Gli impianti vengono riconosciuti dal Conto Energia in funzione della tipologia di integrazione architettonica.

A lato alcune configurazioni di progetto

Per impianto non integrato deve intendersi, invece, quello con moduli installati al suolo, ovvero ubicati sugli elementi di arredo urbano e viario, su facciate esterne di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione **con modalità differenti rispetto a quelle degli impianti integrati e parzialmente integrati.**

Per usufruire dell'incentivo è fatto obbligo al soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico di far pervenire apposita domanda al GSE (Gestore dei servizi elettrici - è il soggetto attuatore del programma di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica), entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, pena la mancata ammissione alla fruizione dell'incentivo stesso.

Per entrata in esercizio dell'impianto deve intendersi la prima data utile a decorrere dalla quale:

- ⊖ l'impianto sia collegato in parallelo alla rete elettrica;
- ⊖ risultino installati tutti i contatori per la contabilizzazione dell'energia elettrica prodotta, ceduta o scambiata;
- ⊖ risultino in essere i contratti di scambio o cessione;
- ⊖ siano assolti gli obblighi relativi all'accesso alla rete.

Tale richiesta deve essere corredata di tutti i documenti previsti dalla delibera 90/07 della AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il Gas) e può essere presentata a mano, corriere, posta o per raccomandata. Il GSE esamina la documentazione e, posto che non necessitino integrazioni, comunica al soggetto responsabile l'incentivo attribuito all'impianto nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Per attivare la procedura nel suo complesso è consigliabile rivolgersi allo studio.

La tariffa incentivante percepita nell'esercizio di impresa, come risulta dalla C.M. n.46/E/07, è da considerarsi un contributo in conto esercizio rilevando, quindi, sia ai fini delle imposte dirette che Irap.

Per ciò che attiene all'Iva, la medesima circolare specifica che la tariffa "sfugge" dal campo di applicazione dell'imposta (art.2, co.3, lett.a, DPR n.633/72).

La C.M. n.46/E specifica, inoltre, che il contributo che verrà erogato dal Gestore dovrà essere assoggettato ad una ritenuta a titolo di acconto pari al 4% in applicazione del disposto dell'art.28, co.2, del DPR n.600/73.

Recentemente, con la R.M. n.3/E del 26 gennaio 2010, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che **il Conto Energia non è compatibile con la detrazione del 55%** richiedibile per l'installazione dei pannelli solari fotovoltaici.

Abbiamo già detto che lo sfruttamento dell'energia prodotta non si esaurisce con il Conto Energia. Essa può essere utilizzata in parte per il proprio consumo (autoconsumo) con il vantaggio di conseguire un risparmio pari alla quantità di energia elettrica che non verrà più acquistata dalla rete.

L'eventuale parte di energia prodotta e non autoconsumata può essere ceduta, indirettamente, con la stipula di una convenzione con il Gestore per il ritiro "dedicato", ovvero direttamente attraverso la vendita in borsa oppure ad un grossista.



La vendita indiretta è da ritenersi la scelta consigliabile

sia per la maggiore semplicità di gestione dell'iter di cessione;

sia per la maggiore competitività dei prezzi minimi garantiti rispetto a quelli di mercato.

Infine si può scegliere lo "scambio sul posto", meccanismo che permette di immettere in rete l'energia prodotta e non consumata per poi prelevarla in un momento successivo in cui se ne abbia bisogno. In dettaglio:

il produttore effettuerà un'immissione in rete dell'energia prodotta

acquisterà l'energia necessaria al proprio eventuale fabbisogno sul mercato

ed otterrà dal GSE un "contributo in conto scambio" (paragonabile ad un rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dell'energia acquistata) generando, nel contempo, un credito per la parte di energia ceduta e non consumata

L'avvio dello "scambio sul posto" prevede la presentazione di un'istanza al GSE e la gestione di una serie di fasi successive di natura tecnica, amministrativa ed economica per la gestione delle quali lo studio si rende disponibile.

I ricavi derivanti dalla cessione dell'energia sono considerati dei componenti positivi di reddito e come tali scontreranno le imposte dirette (Irap compresa); gli stessi saranno, inoltre, soggetti ad applicazione dell'Iva con la conseguenza che il cedente dovrà porre in essere tutti gli adempimenti connessi all' applicazione di tale tributo. Quanto al "contributo in conto scambio", anche esso rappresenterà un componente positivo di reddito che scontrerà le imposte dirette e, diversamente dal Conto Energia, sarà assoggettato ad Iva (R.M. n.13/09).

È importante in ultimo precisare che per l'impresa l'impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale e che il relativo ammortamento sarà deducibile (come, peraltro, l'Iva versata all'atto della costruzione o acquisto).

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l' indicazione della Fonte :
“Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell'Associazione Nazionale Donne Geometra” oppure
“Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra” www.donnegeometra.it

